STATUTA TERRÆ SIGILLI

STATO
A
T.
2
CA

Sigillo

40s

HIC EST LIBER

STATVTORVM

M.tae Comunitat.tis T.rae SIGILLI

Ad laudem & honorem
Sanctæ ac Indiuiduæ.
Trinitatis PATRIS et FILII & SPIRI
tus Sancti, ac Beatissimæ Virgi' Mariæ ac San
ctor. Andreæ. Augustini, Herculani. Nicolai de
Tolentino. Annæ Agatæ. Protector. Magni
Comunitatis Populi, & Hominum Terræ.
SIGILLI.

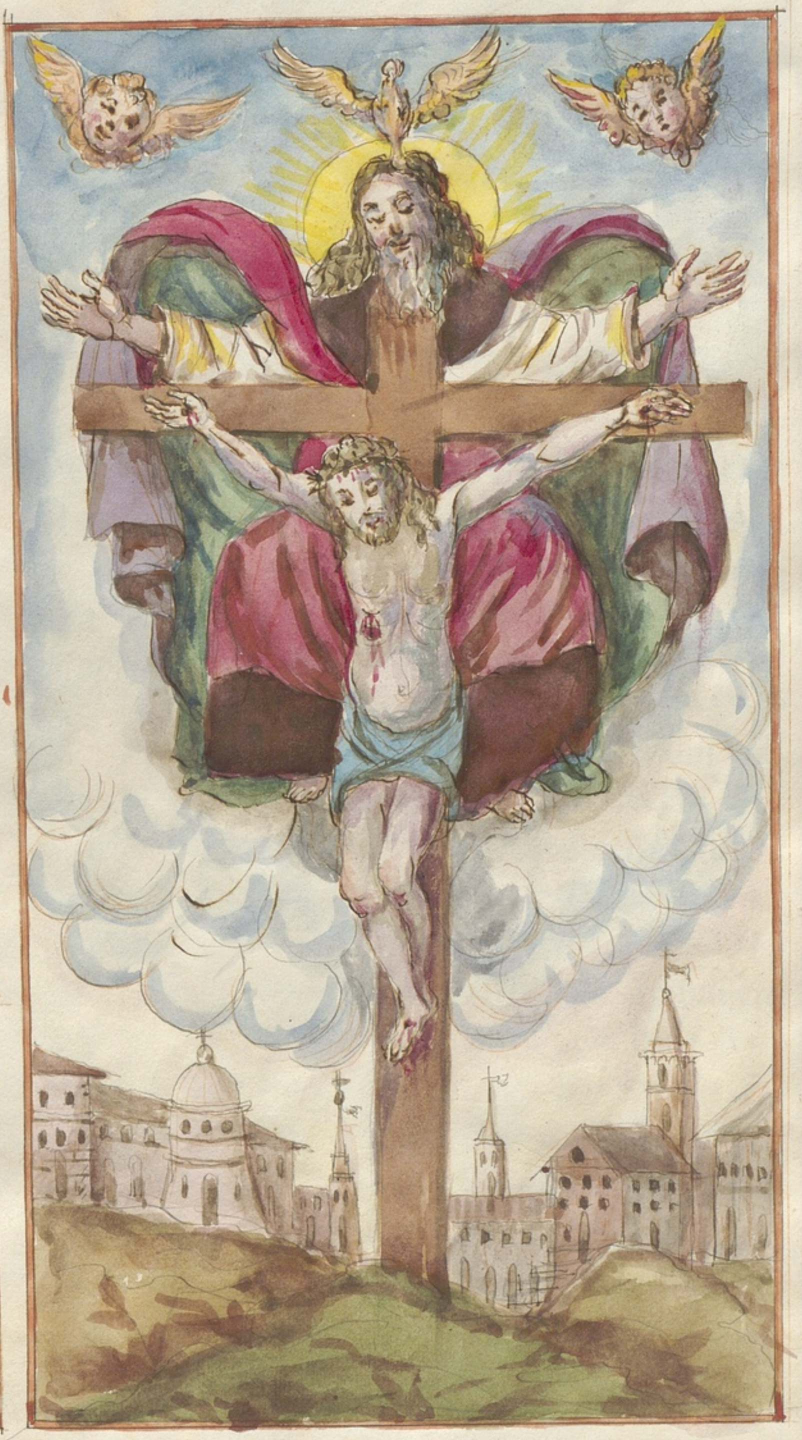

Et ad honorem, felicemq;
Statum Inclitæ et Augustæ
Ciuitatis Perusiæ, Et ad honorem, et
tranquillum Statum huius Supradictæ Ma
gnificæ Communitatis Terræ SIGILLI
Et ad perpetuam Iustitiam
obseruandam

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

STATVTA
ET ORDINATIONES
ET CONSTITVTIONES

Vniuersitatis, et Communitatis TERRÈ SIGILLI
copiatum, et transumptum a Vetere Statuto Tempo=
re Prioratus MM. DD. Ioannis Mariae de Aretinis
Feliciani de Barnabeis, Marini de Aretinis, Ioannis de
Tusis, ac Philippi Bini habentium ad infrascripta om=
nia peragenda plenam facultatem, auctoritem et po=
testatem a publico et generali consilio Hominum Vni=
uersitatis, et Communitatis supradicte TERRE &
Sub Rogitu Magnifici D. Hilary Albanensis Ciuis
et Notary publici Perusini, et eiusdem TERRE can=
cellary. Sedente sanctissimo D.N. D. PP. PAVLO
V. Anno eius XII. Indictione XIIII. Anno a salutifera
Incarnatione CIƆ IƆ XVI DIE X Mensis Iulij &
Per Manus P.T. Thomae de Garofolis Pisaurensis a
dicta TERRA SIGILLI oriundi Sacrae Theologiae
Baccalaurei Ordinis Fratrum Eremitar. S. Augustinj.

Che niuno faccia segno nell'imargini del presente Statuto.

1° In prima statuimo et ordinamo, che nessuno offitiale, over'altra persona di qualsivoglia conditione, o grado si sia, ardisca, o presuma scrivere nel margine del presente volume de statuti, overo far in qualche parte d'essi alcuna sorte di cassatione, overo cancellamenti, o segni, o beste nel mezzo della scrittura sotto pena di libbre dieci di denari per ciascuno, et per ciascuna volta.

La libra de denari è di bolognini dieci, nel' Inclita et Augusta Città di Perugia.

Che li Priori nell'ingresso del loro offitio debbano pigliar il giuramento.

2° Item statuimo et ordinamo per conservare il buono et pacifico stato del Commune, Università, et huomini di questa nostra Terra di Sigillo, che il Capo Priore, et suoi compagni, che dal Bossolo, over saccolo saranno cavati, overo estratti giurino et giurar debbano di fare et essercitare il loro offitio con buona, et sincera fede, et senza fraude aluna, et fare similmente le cose utili per detto commune et le inutili pretermettere conforme alla Bolla de Bono Regimine, et non altrimenti, et proporre nel conseglio tutto quello, che sarà per il meglio del detto Commune, et non accorsentire, nè propor, nè conségliare, che il saccolo, o Bossolo degli offitiali del Commune si muti; overo deminuisca per qualsivoglia quesito colore: ne meno il presente volume de statuti si muti in modo aluno, ne meno chiamare, over eleggere persona alcuna in offitio del detto Commune, che il presente statuto non dica. Et mantenere il detto saccolo, over Bossolo, et osservare inviolabilmente. Et a cautela prometteranno al Capo Priore et compagni antecessori, che per quel tempo saranno recesenti nel Commune per publico instrumento, ogn'uno da sè et per sè, dare et pagare al medemo Capo Priore come di sopra recesente libre cinquanta de denari se contrafaranno in alcuna delle predette cose et non le osservaranno. Et se qualch'uno estratto dal saccolo, over bossolo recusarà et non vorrà giurare, et promettere come s'è detto, ex nunc prout ex tunc sia di detto offitio privato, et pagar debba in nome di pena de facto giulij quindeci di moneta corrente; et in luogo suo si cavi un'altro dal saccolo, et che il detto capo Priore, et compagni, quali propongono non possino conségliare, o rengare sotto pena di soldi venti di denari per qualsivoglia et per ciascuna volta che contrafaranno.

Che l'Comissario Vicario, o Giudice non prohibisca al Capo Priore, et compagni di potérsi congregar insieme.

3° Item statuimo et ordinamo che il Commrio, o Vicario, qual sarà pro tempore, durante il suo offitio non debba, nè possa prohibire al Capo Priore, e Compagni che per il tempo saranno ricenenti per la loro Communità congregar l'adunanza, o conseglio degli huomini di detta Terra nel Palazzo del Comune à suono di campana, et far bandire per il Balio come a loro piacerà per tutti i luoghi soliti; et prometta di non rivocar tal licenza durante il tempo del suo offitio; et con giuramento prometta ancora mantenere il faccolo del Commune, et il presente statuto, nè muti, o coreggli in alcuna cosa sua (benchè questa sia di queste ordinationi. Et non dimandi per alcun quesito colore, o comporti se gli aggiunga cosa alcuna oltre à quello si contiene nella Bolla de Bono regimine di provisione, o salario: Et che a nessun'altro dia licenza di congregar, o adunar conseglio se non nel modo predetto, sotto pena del suo salario: Similmente non possa far congregar adunanza generale senza consenso, o licenza del Capo Priore, e suoi compagni sotto pena di soldi cento de denari da pigliarsi del suo salario: Et in simil pena sia punito quello che arenga sopra le sue proposte, et la proposta, o arenga non vaglia et in modo alcuno si ammetta, et ciascuno possa accusare et guadagni la terza parte della pena et si stia al suo giuramento con un testimonio, et il presente capitolo non si levi, o si diminuisca, o si sospenda, o deroghi per qualunque quesito colore, o di adunanza, o conseglio generale, o spetiale; Salvo, che se alcuna cosa si comandasse dalli Signori officiali della Communità dell'Inclita et Augusta Città di Perugia, che per la prestezza non si potessero avere il Capo Priore, o compagni

Che al Commissario, o Vicario non se gli possa accrescere provisione, o farli donativo dal Capo Priore e suoi Compagni.

4° Item statuimo, et ordinamo che il Capo Priore, e suoi Compagni che pro tempore saranno, non possino, nè debbano in modo alcuno conségliare, ordinare, acconsentire, che si accresca salario, o provisione, overo si faccia donativo alcuno dal Commune al Commissario, o Vicario, oltre a quello si contiene nella Bolla de Bono Regimine. Et li contrafacienti

paghino ipso facto al Commune libre cinquanta di pena per ciascuna volta; et quello si aggiungerà si paghi dalli contrafacienti del loro proprio, et questo statuto si legga in tutte le adunanze, o conseigli, che si faranno in qualsivoglia occorrenza.

Che l'Capo Priore e compagni faccino leggere ogni doi mesi l'intrata, e l'uscita della communità.

5° Item statuimo, et ordinamo, che il capo Priore, et i suoi compagni giurino di far leggere tutta l'intrata, et l'uscita del Camerlengo di questo Commune ogni doi Mesi nel publico, et general conseglio acciò sia nota, et manifesta a tutti: Et il Camerlengo esponghi, et dechiari in che, è stata fatta la spesa, et per qual causa il Commune si ritrova in debito, Et quando il capo Priore, o li suoi compagni, o il Camerlengo non osservaranno il presente statuto paghino di pena soldi cento de denari per ciascuno et per ciascuna volta che contrafaranno: et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Quando i Priori debbano congregarsi nel Palazzo.

6° Item statuimo, et ordinamo, che li Priori debbano unirsi, et congregarsi insieme ciascuna Festa dell'Anno, et quando vi sarà causa urgente per ragionare delli fatti del Commune, et quelli che non interveranno quando vi sia detta causa urgente paghino di pena per ciascuna volta soldi venti de denari. Et caschino nell'istessa pena, quando non compariranno essendo chiamati per l'istesso effetto.

Che nessuno vadi al conseglio se non è chiamato, e quanti debbano essere li conseglieri, et di che età.

7° Item statuimo, et ordinamo per levar ogni confusione che nascer potesse che nessuna persona di qualsivoglia grado, o conditione ardisca, o presuma andar al conseglio generale, o secreto se non è chiamato di ordine delli Priori dal Balio, quali conseglieri siano di numero quaranta da eleggersi in conseglio generale con estraerli a sorte, dal bossolo a questo effetto fatto, e ciascuno di questi debba essere eletto Capo Priore, secondo che sarà di tempo in tempo estratto sino all'ultimo, et in caso che si cassasse

uno, che fusse morto, si cavi l'altro, et in luogo del morto se se ne ponga un altro estratto à sorte come si è detto, et qualsivoglia altra persona possa esser eletto nel numero de compagni del detto capo Priore, e habbino il voto come tutti gli altri conseglieri, durante il tempo del loro Priorato. E quelli che contrafaranno al presente statuto paghino di pena soldi venti di denari senz'altra replica; Et quelli che non andaranno al conseglio quando saranno chiamati, non havendo giusta, et legitima causa, overo dopo il suono della Campana paghino di pena cinque baiocchi di denari.

Che niuno parli, overo arenghi fuor che delle cose proposte.

8° Item statuimo, et ordinamo, che niuna persona possa, o debba in conseglio publico, o privato, conSegliare, arengare, parlare, o persuadere cosa alcuna se non sopra i capitoli, o proposte fatte dal CapoPriore, e suoi compagni sotto pena di soldi venti per ciascuno, et per ciascuna volta. Et quello sarà detto fuori delle proposte da qualsivoglia, non si ammetta in modo alcuno a partito, ne meno si senta; Et acciò non si presuma d'ignoranza ordinamo si legghi questo capitolo avati qualsivoglia proposta, et niuno contradichi sotto l'istessa pena.

Le Feste che debbano guardarsi da tutto il Popolo.

9° Item statuimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona guardi tutte le feste che sono comandate dalla santa Matre Chiesa, e queste infrascritte sotto la pena suddetta per ciascuna di esse da qualsivoglia transgressore.

Gennaro. S. Sebastiano in S. Andrea si fa l'offitio con l'offerta della Torcia di doi libre e mezza.

Febbraro. S. Agata in S. Andrea si celebrano tre messe dal Commune.

Marzo. S. Ercolano in S. Andrea si fa l'offitio.

la festività della Nuntiata della B. V. Maria si fa l'offitio all'Hospitale con l'offerta di una Torcia di libre due e mezza —

Maggio S. Giovanni ante portam Latinam in S.to And.a si celebrano tre messe. Item a d.o 20 S. Bernardino da Siena.

Giugno. S. Barnaba in S. Anna con offitio solenne di tutte le messe,

si fa la processione la mattina con tutte le compagnie, et si canta la messa, per causa di un grandissimo terremoto che venne di notte con spavento di tutto il Popolo, che però ne fu fatto voto solenne.

S. Gio: Battista l'offitio alla sua Chiesa con l'offerta della Torcia di libre doi e mezza.

Luglio. S.ᵗ Anna si solenizza nella sua Chiesa con offitio solenne di quante messe si trovano, si fa la processione con tutte le Compagnie nella vigilia la sera, et la matina avanti si canti la Messa solenne si fa l'altra processione, per la gratia ricevuta per la intercessione di questa gloriosa santa nella contagione che fu in questa Terra nel mille et cinquecento, co'l'offerta della Torcia di libre tre.

Agosto. la Festività dell'Assunta della B. V. Maria si fa la festa alla Scina con l'offerta della torcia di libre due.

S. Agostino Dottor di S.ᵗᵃ Chiesa con l'offerta della Torcia di tre libre.

Settembre. la Natività della B. V. Maria si fa la festa nella Chiesa delle R.R. Monache con l'offerta della Torcia di libbre due.

S. Nicola da Tolentino in Santo Agostino con offerta della Torcia di libre due.

Novembre. Sant'Andrea Apostolo con l'offerta della Torcia di tre libre.

Nota che questo Commune fa ogni Anno un'offitio di morti nel mese di Ottobre nella Chiesa de Padri di santo Agostino con tutte le messe, che sono nella Terra (si dà la cera) per quelle Anime che hanno lasciato qualche bene al detto Commune, a cui ordiniamo intervenghino tutti i conseglieri.

Di più vogliamo che nel mese di Aprile si guardi la festa di S. Georgio nel mese di Luglio S. Patrignano, et S. Christoforo, et tutti Apostoli, et Evangelisti, tutte le festività della B. V. Maria, et tutti li Venerdì di Marzo, et chi non le guardarà paghi di pena per ciascuna volta cento soldi di denari, et accusando qualche uno con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena: salvando quei giorni, ne quali si mietono i grani, si ventolano le biade, o si compongano, o portano dentro la Terra con licenza, o si traginano legni per le chiese, e case, o si vendegni, o si porti acqua per inacquare: nè meno s'intenda per quei forastieri, che portano legne, ò altre cose da vendere, o da mangiare, havendone havuto la licenza di far tal operationi.

Quello si tratta in Conseglio come s'intenda deliberato.

10° Item statuimo, et ordinamo, che tutte le proposte da farsi, o nel conseglio generale, o secreto dal Capo Priore et compagni s'intendano espressamente deliberate quando per il detto conseglio i partiti saranno delle tre parti due superiori, altrim.te non vaglia, nè ofservar si debba, nè alcuno usar lo possi. E quei partiti, che si metteranno in aringa, o si proporranno in conseglio debba il Commissario, over Vicario mediante il giuramento farli mettere a bossola, o à voti secreti, sotto pena di soldi cento del suo salario, E se altrimenti si farà siano nulli.

Che i Priori non possino ricevere forastieri per Terrieri senza il Conseglio generale.

11° Item statuimo et ordinamo, che il Capo Priore, et suoi Compagni non ricevano alcun forastiero per terriero, nè meno l'ammettino a godere l'esentioni, ò immunità, o privilegij nel detto Commune, ò havere giuriditione nè monti, ò in altri beni del detto Commune senza consenso del conseglio generale, qual sol conceda; E contrafacendo a questo statuto s'intenda ipso facto qualsivoglia esentione, immunità, et privilegij di niun valore, et non acquisti, nè acquistar possa ragione alcuna, et si legghi il presente statuto in qualsivoglia publico conseglio.

Che nessuno possa haver offitio in questa Terra nostra se non s'hà habitato trent' Anni.

12° Item statuimo, et ordinamo che niuno possa haver offitio alcuno nel commune, se non ha habitato in questa Terra, o nel suo distretto per spatio di Trent'anni, et habbi pagato i datij, et colte, et perlassenuire le paglie, et habbia fatto tutte le fattioni con gli altri huomini della Terra. Et in evento che si elegga, l'elettion sia nulla, et tanto l'elettore, quanto l'eletto se accettarà paghino di pena soldi venti per ciascuna volta.

Delle parti, et vendita del monte.

13° Item statuimo, et ordinamo che il Capo Priore, e compagni faccino congregar nel Palazzo dopo otto giorni d'aprile il conseglio generale, ove si propongli no le parti del monte del Commune delli ferrati in su, et deliberandosi conforme al capit.° decimo per voti secreti, si faccino le parti.

et ciascuno falci la sua, et lievi il fieno fra venti giorni del mese di luglio prossimo al detto mese d'Aprile, sotto pena di soldi venti de denari, et della perdita del fieno. Item proponghino ancora di vender la pastura de monte fenato dalle segnate in sù, a chi più proferirà a utile del commune persino alle Calende di Ottobre: Et possino far bandire, che niuno vi facci danno personalmente, o con bestie persino alle dette Calende di Ottobre sotto pena di pagare tanto quanto facessero danno al tempo dell'herba in detti luoghi: Et quando sarà deliberato venderlo si mandi per il Balio il bando nel giorno, che vi sarà il concorso del Popolo otto giorni prima, che si facino le parti, chi vuol comprar la pastura del monte dalle segnate in sù sino alle sopradette Calende, debba comparir avanti alli Priori, et dar la cautione al Commune, et li contrafacienti paghino di pena soldi venti di danari per ciascuna volta.

Che niuno habbia più d'una parte nel monte per cavar la pietra.

14 Item statuimo, et ordinamo che niuna persona habbia nel monte se non un pezzo di terra di larghezza di piedi cinquanta da cavar la Pietra da assegnarseli dalli Priori, qual non possi tener più di un'anno, dopo il quale sia della Communità: et se più la tiene paghi di pena soldi cento de denari, et in quel tempo che la tiene debitamente non possa esser molestato sotto l'istessa pena.

Che nella montagna seminata non si mettano bestie.

15 Item statuimo, et ordinamo che in quella parte che sarà seminata la montagna di grano, ò altre biade, non possa, ne debba alcuno menarvi bestie, che apportino danno col pasturare; et contrafacendo rifaccino il danno, et per ciascuna bestia grossa paghino di pena soldi quaranta, et p ciascuna bestia minuta soldi dodeci di denari, et à questo sia tenuto il pre per il figliuolo, et si stia al giuramento dell'accusante, qual guadagni la terza parte della pena.

Che i Campi venduti, ò comprati si mettano al catasto.

16 Item statuimo, et ordinamo che quelli che venderanno, o compraranno per l'avenir i terreni, si levino, et ponghino nel nuovo Catasto in termine de quindeci giorni, sotto pena di mezzo scudo per ciascun campo, et

tanto quello che vende, quanto quello che compra paghi un Bolognino per qualsivoglia campo. Et havendo fatto instãza il venditore al compratore che lo ponghi al suo Catasto sia sgravato dal peso.

Che si debba dar il passo dalli Vicini nelli Campi.

17° Item statuimo, et ordinamo che quelli che hanno le possessioni vicinali, che non confinano con le strade publiche debbano dare il passo ove sarà il manco danno, et nõ possino, ne debbano in modo alcuno accusare.

Del Mercato o Mercantia.

18° Item statuimo, et ordinamo che nel giorno di Sabbato si facci il mercato, et la mercantia, o qualsivoglia comertio di robbe utensili, o di moneta usuale, qual quando non fusse specificata s'intenda sempre moneta usuale dell' Inclita, et Augusta Città di Perugia. Et questo Capitolo il Comm.rio over Vicario facci bandire per i luoghi soliti nel principio del suo offitio sotto pena di quaranta soldi de denari. Item che li mercanti da Olio possino passar per la Terra, et suo distretto senza pena alcuna, et che possino farlo bandire per venderlo à giusto prezzo, et venduto che sarrà lessa lecito venderlo ancora per il Territorio senza altra licenza, et chi contradirà paghi di pena soldi cento di denari per ciascuna volta.

Del Macellaro, et suo offitio.

19° Item statuimo, et ordinamo, che il macellajo sia tenuto haver la libra di dodeci oncie, et non venda nel macello carne infetta, ò morta dà se, o stramazzata, ò amalata, o putrefatta, et havendo la Gabella non possa pigliare nessuna sorte della sopradetta carne et venderla nel macello sotto pena di soldi cinquanta per ciascuna delle sopradette cose, et per qualsivoglia volta che transgredirà. E venda la carne a peso giusto, et non venda una sorte di carne per un altra; non amazzi le bestie in Piazza, e contrafacendo paghi la sopradetta pena, si per ciascuna cosa, come anco per ciascun peso: et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena. Et l'offitiale sia tenuto sotto pena di soldi cento riconoscer le bestie che si amazzano, ò si vendono, et riveder anco i pesi, et trovandolo in fraude lo condanni senza remissione alcuna, et faccia bandire il presente capitolo

nel principio del suo offitio sotto l'istessa pena. E venda la carne a quel prezo che le sarà tassata nei capitoli, che se gli faranno, o dal capo Priore, e compagni, o dal conseglio generale, o secreto: E se non osserverà tutte le sopradette cose paghi la sopradetta pena. Item niuno ardisca vender carne morta per infermità, o stramazzata, o amazzata fuori della Terra, o dentro senza licenza delli Priori, et si venda alla porta della Terra, overo alle case proprie, et li detti Priori tassino il prezzo, et essendo infetta, overo morta per infermità non permettano in modo alcuno che si venda, acciò non apporti qualche contagione: et chi contrafarà paghi la sopradetta pena, et chi venderà quella carne stramazzata, o amazzata senza licenza perda tutta la carne, qual si distribuisca a poveri della Terra ad arbitrio delli Priori, che saranno in quel tempo.

Che niuna persona infetta habiti in questa Terra, ò nel Territorio.

20. Item statuimo, et ordinamo, che niuna persona infetta di mal contagioso debba dimorar in questa nostra Terra, o suo distretto: et il Commissario, overo Vicario, ne facci spesso inquisitione, et trovandone gli comandi, che in termine di quattro hore si parta fuori del distretto di questo Territorio: et se contrafarà paghi di pena soldi cento di denari, et sia tenuto far bandire questo capitolo ogni mese sotto l'istessa pena per ciascuna volta che lui mancarà.

Delli Fornari, et loro osservanze.

21. Item statuimo, et ordinamo che li Fornari cuocano il pane a petitione di chi vuole, et per loro mercede piglino per ogni cinquanta uno, et non più, et osservino le cose predette, e cuocano il pane a loro legne, e chi contrafarà paghi di pena per ciascuna volta cinque soldi de denari, et si creda al giuramento dell'accusante.

Che li Priori possino dar licenza di tagliar legne da edifitio nelle selve del Commune, e come.

22. Item statuimo, et ordinamo, che il capo Priore con li compagni, habbino mera autorità dar licenza in scritto col sigillo del Commune, e non altrimenti a qualsivoglia persona della Terra nostra, di poter tagliar arbori da Edifitio, et legne per bisogno, et necessità di detto Commune; et quelli, che tagliaranno senza licenza come è scritto di sopra, paghino

di pena tre scudi, et quelli, che taglieranno per bisogno loro paghino per ciascuna volta scudi sei, et perdano tutte le legne, quali si consegnino alli Priori, et chi accusarà quelli che contrafaranno con un testimonio, et col giuramento sia creduto, et guadagni la terza parte della pena, et q̃sto capº si legga ne' conseglii gñali.

Elettione del maestro della Scola, et suo salario.

25 Item statuimo, et ordinamo, che li Priori posino, et debbano a utilità, e honore di questo luogo per levar via ogni sorte di contentione deputare doi, overo tre persone di questa Terra, quali debbano giurare di cercare, et investigare, et provedere di un Maestro di scola, che sia timoroso di Dio, virtuoso non solo nella grammatica, ma di Poesia, Logica, e Rettorica; sappia cantare, et bene scrivere, acciò i fanciulli siano ammaestrati nelle scienze, et ne' buoni, et laudabili costumi, et trovatolo lo proponghino alli sopradetti Priori, quali considerata la qualità della persona gli faccino la patente per doi, trè, o quattro Anni; e facendo con diligenza l'offitio suo se gli confermi tanto quanto parerà alli soprad.ti Priori, che saranno per quel tempo; E li Deputati siano persone, che habbino figliuoli, acciò usino maggior diligenza in trovar persona atta a questo offitio. E quando il Maestro non farà il debito suo, li Priori, che saranno pro tempore posino, et debbano darle licenza. Il suo salario sia conforme alla bolla de bono regimine di scudi quaranta per Anno.

Elettione del Medico, Cerusico, Computista, Cancelliero, et Predicatore.

26 Item statuimo, et ordinamo che simil ordine si tenga nella elettione del Medico, che dalli Priori si eleggano doi, overo tre huomini, quali a commun beneficio debbano giurare di cercare, investigare, et provedere di Medico diligente, et esperto nel'Arte medicinale. Il simile si facci del Cirugico, Computista, et Cancelliero del Commune. Avertendo che non si debba in modo alcuno elegger quelli che hanno rivellato, o rivellaranno i secreti del commune, o manifestato qualche cosa, o fatto contro la communità; Et se saranno eletti la elettione s'intenda ipso facto nulla, et chi li nominarà, o gli eleggerà paghi di pena soldi cento per ciascuna volta, et l'accusante con un testimonio guadagni la terza parte.

Elettione del Camorlengo, et suo offitio.

25 Item statuimo, et ordinamo che la elettione del camorlengo si facci a publico bando, et chi più offerirà a favor del commune nel' ammorzarsi della Candela, quello s'intenda eletto, et acciò faccia l'offitio suo sinceramente, giurarà farlo fedelmente conforme alla bolla de bono regimine; et non faccia, ò quietanza, o refidanza alcuna senza il consiglio generale, qual si facci spetialmente, et non generalmente facendo mentione nel contratto della quantità della quale si fa la quietanza, et se altrimente si farà sia nulla, benchè si facesse col consenso delli Priori; et se ne sortisse danno il commune sia risarcito da quello, per cui serrà il d.to danno; e chi contrafarà al presente capitolo paghi di pena libre dieci; e chi accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni subito la terza parte della pena, et riscuota i crediti, et paghi i debiti del commune, conforme alla sopradetta Bolla.

Elettione delli Stimatori.

26 Item statuimo et ordinamo che il Capo Priore, e suoi compagni elegghino quattro huomini esperti, e buoni di questa nostra Terra, doi de quali siano stimatori dalla Dova in là verso Posato, et li doi altri dalla Dova sino alla Scirca, quali debbano personalmente sedere, e stimare i danni a petitione delli dannificati, et fatta la stima facci il riporto al commissario, Vicario, o Giudice in Palazzo con riferirli la persona che gli ha chiamati a stimare; et non potendo andarvi il primo giorno, vi vadino il giorno immediatamente seguente: et essendo in ciò negligenti, siano loro stessi obligati a gl'interessi; et paghi ciascun contrafaciente per ciascuna volta che mancarà di questo suo offitio soldi dieci di denari; et detti stimatori habbino dalla Communità soldi venti per loro salario. Et quando non volessero accettare la elettione paghino soldi venti di denari di pena da mettersi nel ceppo del commune, et la rinuntia non s'intenda fatta fintanto, che non è pagata la pena, et in luogo loro si elegghino altri a questo effetto.

Elettione di maestri de strade.

27 Item statuimo, et ordinamo, che dal Popolo della Communità si carino ogni anno doi huomini, quali facino tener nette tutte le strade, e secondo che vi sarà bisogno tanto dentro, quanto fuori di questa nostra Terra le

facino accommodare conforme al ordine de' superiori di Roma: Et habbino autorità di comandare a qualsivoglia persona come li Priori istessi; et quelli che non gli obediranno paghino di pena soldi venti per ciascuna volta, et il Balio a loro instanza mandi i comandamenti personalmente, e la pena s'applichi secondo la dechiaratione qui sotto fatta al capitolo quarantesimo.

Similmente nessuno ardisca occupar le strade con lavorarle, o voltarvi le acque, che apportino danno sotto pena di scudi doi; et si sciappino le fratte, o siepe, si scarchino i fossi per tutte le strade, ò dove bisogna sotto pena di doi Carlini per ciascun precetto, che sarà fatto àgl'inobedienti dal Baliro della Communità. Similmente facino tener nette tutte le fonti del Commune, et chi vi buttarà qualche cosa che non convenga, come brutture, ò animali vivi, o morti paghi di pena scudi doi, et sia obligato nettar la fonte a sue spese.

Della Larghezza delle Strade, e che debbano racconciarsi.

28 Item statuimo, et ordinamo, che tutte le vie siano almeno di sei piedi, et le semite almeno di trè piedi di mano, et così le strade vicinevoli, et le strade communi sono queste. Da Porta di santa Maria vi è la strada dal Doglio di sopra qual comincia poco di là dalla Madonna del Prato, et arriva sino al Chiascio. La strada dal Doglio di sotto al colle delle forche, e la via, che va a San Polo, che pur arriva al Chiascio. La strada che va dalla Fossa a Santa Croce. La strada di colle di Pozzo sino alla via del Piano. La strada dal ponte della fornola per il Piano sino al Chiascio, et dal'istesso Ponte sino al Monte. La strada da Rocello sino al Chiascio, con la strada che va all'Olmo di Frassineta sino alle prata, et alla strada delle case di masseggio. La strada di masseggio sino alle fornace del Chiascio. La strada da ponte spiano che va allo scariale, et al molino, et a Gubbio. La strada dal medemo ponte spiano al fosso di fort'Ursie alle case della Veroscia sino a santa Maria della Serra; et dal detto fosso di fort'Ursie sino a questa nostra Terra. La strada dell'Isola che piglia a detto ponte spiano sino alla serra. Da porta nova la strada dalla Piazza sino a Sant'Anna, et alla Madonna di ponte spiano detta via di mezzo. Da porta del monte la strada delle montagne che va al giogo. La strada di Valdimandola; La strada che va alla Chiusa, et alla mucchia, et en-

tra nella strada di Fabriano. Da porta San Martino la strada che va al ronco, a Fabriano, et a Cassoferrato; et una strada che è chiamata la via delle coste dal Lago, e va alla Valle delle piaggiole. La strada che piglia allo schioppo sino a casa nuvola. La strada che va de la dal ponte della Dora, vi sono tre strade, la prima tira verso colle di pozzo, la seconda verso la madonna del piano, la terza verso san Martino con doi strade, una ritorna verso la mad.na sopradetta et di sopra alla Chiesa vi sono doi strade, una tira alla costa della fossa, e riesce alla fonte de pricci, et l'altra alla cima delle felce: quelli che occuparanno le dette strade paghino di pena soldi cento, et chi accusarà co'un testim.nio et col giuram.to habbia la terza parte della pena.

Elettione delle Guardie del Monte

29. Item statuimo et ordinamo, che li Priori nel principio del mese di Marzo eleggiano le guardie in quel numero, che le parerà, acciò guardino il monte dalle signate in sù, et accusino tutti quelli, che vi faranno danno personalmente, o con bestie dopo che sarà diviso per decine, et dopo, che sarà bandito, et ciascuno potrà tagliare, e falciare nella parte assegnatagli nel mese di Giugno nel qual si faranno le parti dalli deputati dalli Priori. Prohibendo a qualsivoglia persona, che non ardisca farvi danno in modo alcuno col metterci bestie à pascere; Et nessuno ardisca di proprio volere falciarvi sotto pena di libre dieci de denari, et di rassegnar tutto quel fieno alli Priori; et se faranno danno con bestie grosse paghino di pena soldi venti di denari per ciascuna di esse, e delle bestie minute quattrini sei per qualsivoglia: dechiarando ancora che ciascuno possa accusar con giuramento, et con un testimonio, et guadagni la terza parte.

Dechiarando ancora, che in nessun modo vogliamo permettere di ammettere che quelli che continuamente non hanno habitato, et non habitano di continuo in questa nostra Terra, o suo distretto con la famiglia non habbino parte di queste decine, nè meno possino comprar le parti di quelli, che l'hanno sotto pena di perder il fieno, e li denari. Et similmente niuno ardisca vender la sua parte a forastieri, che non sono ascritti, et allibrati in questa nostra Terra sotto pena di libre dieci di denari per ciascuna parte, et per qualsivoglia inobediente, et chi accusarà habbia la terza parte di detta pena, et il fieno si rassegni

alli Priori, ovvero paghi per ciascun fascio soldi dieci di denari. Prohibimo ancora che nessuno falci, o tagli la parte del compagno senza licenza del Padrone, ne si facci danno personalm.te o con bestie sotto la pena sopprad.ta di libre dieci, et si creda al giuramento del dannificato con un testimonio. Et nella istessa pena sia quello che dannificarà la parte altrui nelle Selve, e quando venderà la parte a forastieri standosi al giuramento del dannificato, et dell'accusante con un testimonio. Et il commiss.rio ne facci inquisitione, condannando li colpevoli nelle sopprad.te pene. Eccettuamo però in q.sto capitolo i Buovi d'arare, che vanno per traginare, et altre bestie, che vanno per le legne.

Offitio degli Ambasciatori.

30° Item statuimo, et ordinamo, che gli Ambasciatori eletti dalla Communità non possano intromettersi in altri negotij, se non a quelli, à quali sono stati deputati, durante però la loro ambasciarìa, et quelli che altramente faranno restituiscano il salario; et paghino di pena soldi cento di denari; et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena; et non havendo havuto il salario non se gli dia.

Elettione dè portinari.

31° Item statuimo, et ordinamo, che li Priori elegghino li Portinari nel principio dell'Anno, acciò habbino cura delle Porte di questa nostra terra, serrarle a tempi debiti, et aprirle a hore congrue, et di notte non s'aprino senza licenza del Commiss.o, o Vicario, ovvero del Capo Priore, et compagni, et chi trasgredirà paghi di pena soldi venti: et tutti quelli che passaranno con le some di legne, lassino per ciascuna soma una legna sotto pena della perdita di tutte le legne, et di un giulio per ciascuna soma, et si creda all'accusante col giuramento, et guadagni la terza parte. Et q.sto capitolo si bandisca.

Elettione del Balìo.

32° Item statuimo, et ordinamo, che li Priori eleggino il Balìo nel conseglio generale, qual giuri far il suo offitio con fedeltà, et sincerità, et far le citationi, et le relationi, et qualsivoglia cosa, che le sarà comessa, ò dalli Giudici, o dalli Priori: Et per ciascuna citatione riceva trè quatrini; e per dar la tenuta, et per li bandi quatrini trè, et se

più ricevera restituisca à chi gli ha dato. Ordiniamo ancora che debba ogni giorno comparire avanti al Commissario, over avanti alli Priori, et particolarmente quando sonarà la Campana, et non comparendo paghi di pena soldi quattro. Et non si sconti del suo salario nelle colte, se non dove si ponesse esso salario: Che non possa dar licenza a quelli huomini, che guardarà senza saputa, ò licenza di qlli, a requisitian de quali si guardano, et contrafacendo sia tenuto pagare al creditore quanto pretende dal debitore, et paghi di pena per ciascuna volta soldi dieci di denari, et usando, ò facendo fraude, et negligenda in dar la tenuta, o nel pigliar huomini paghi di pena per ciascuna volta soldi venti di denari, et il famiglio del Commiss.rio o Vicario non s'intrometta nel dar le tenute, ne meno in pigliar, ò guardar huomini, ne far esecutione delle colte, ne habbia il pagamento come il Balio, se qualchuno se lo pigliarà, altrim.te non si s'intrometta.

Che il Balio fra cinque giorni dia la tenuta.

35 Item statuimo, et ordinamo che fra cinque giorni dia la tenuta dopo che le sarà comandato dal giudice, et se contrafarà la facci dar il detto giudice con quella medema spesa, che fusse fatta dal Balio stesso, et quando non la dia nel tempo assegnatogli paghi di pena soldi venti de denari. Aggiungendo, che se il Balio riporta, che non hà trovato cosa aluna per dar la tenuta al creditore, possa pigliar dopo che sarà pronunciata la sentenza, quel debitore, et ritenerlo fintanto, che il creditore sarà compitamente soddisfatto.

In quanto tempo debba riscuotersi la tenuta.

34 Item statuimo, et ordinamo, che se il debitore, a cui sarà stata tolta la tenuta, non la riscuote in termine di cinque mesi immediati dopo, che sarà data, sia lecito al creditore venderla, o tenerla per se, invece del pagamento, et si proceda con questo ordine. Che il Commissario, o Vicario, o Giudice ricerchi il debitore, a cui sarà stata tolta la tenuta, se vuole farla stimare, che elegghi un stimatore, e l'altro l'elegghi il Creditore, et essendo stato citato, et non comparendo a tempo il debitore, debba il soprad.to Giudice eleggerne uno in luogo del detto debitore, ma essendo d'accordo della cosa già stimata, all'hora la tenuta sia del Creditore per la stimation fatta purche sia del prezzo dimandato, et delle spese fatte nella lite, et se la

tenuta non arrivasse alla quantità dimandata dal creditore, dechiaramo, che abbia regresso negl'altri beni del debitore; et se sarà di maggior valore il creditore rifacci al debitore: et se fra detto termine non la riscuote si mandi a bando la detta tenuta tre volte per spatio di tre giorni, et si dia a chi più proferisce quando non la vogli il creditore. Ma se alcuno non comparirà passato il termine assignato, la detta tenuta si dia in soluto per il giudice al Creditore; et in caso che gli stimatori non siano d'accordo all'hora il detto giudice elegghi il terzo, et la concordia di doi basti a questo effetto, et secondo questa forma si proceda, e si dia la datione in soluto. Et se il creditore non volesse la detta tenuta all'hora si bandischi al modo predetto dandola al più offerente, riservato sempre il regresso al creditore sopra gli altri beni. Et in evento, che il reo possa in termine del prefato tempo, o al più d'un'Anno ricuperarla pagato il debito, et le spese legitim.te fatte restituite senza dimora alcuna, il giudice faccia restituire la tenuta, nonostante che sia stata data in pagamento. Aggiongendo a questo, che se alcuno domanda qualche cosa, overo a lui obligata, e facci domanda della cosa, et per la contumatia dell'Aversario suo habbia havuto la tenuta della predetta cosa l'attore subitamte si faccia possessore, et non habbi luogo il dar in soluto; non dimeno se il reo nel preassignato tempo sodisfarà le spese all'Attore, et darà sicurtà di star a ragione, et in giuditio, la cosa presa in tenuta le sia restituita.

Che le tenute legitimamente date si difendano dal Giudice.

35° Item statuimo et ordinamo, che il Giudice difenda la tenuta legitimamente, et giustamente data in soluto, ò da se, ò da suoi antecessori; e quelli, che togliessero, o turbassero alcuno nelle predette cose, ò in alcuna delle predette paghi di pena soldi quaranta di denari per ciascuna volta.

Che si faccino le refidanze quando si pagano i debiti.

36° Item statuimo, et ordinamo, che ogni volta, che il creditore sarà sodisfatto facci le refidanze, ò ricevuti generali, ò spetiali, et il giudice possa forzare il creditore a farle, quando si dimandano, et quando apparirà qualche confessione, overo scrittura di debito, o prova

legitima, nel termine di cinque giorni, doppo che constarà la detta confessione, o scrittura, o pruova legitima faccia sodisfare senza dimora alcuna. Aggiungendo che se alcuno haverà venduto qualche cosa, col patto tra il venditore, e compratore di restitutione per publico instromento, ò scritto autentico con testimonij, o con altre legitime probationi deva il giudice in termine di otto giorni far restituire sommariamente doppo fatta la dimanda, senza strepito, ò figura di giuditio, et senza libello, over decimo, o salario, et questo s'intenda per il passato, et anco per l'avenire.

Che il venditore defenda la cosa venduta.

37° Item statuimo et ordinamo, che se il compratore sarà molestato della cosa comprata in qualsivoglia maniera debba il venditore defenderlo tanto in questa nostra Terra, quanto in altri luoghi, et avanti a quei giudici, che saranno delegati, o da delegarsi, o subdelegarsi, à tutte spese del venditore, o de suoi heredi; et il giudice sommariamente senza figura di giuditio facci le predette cose a richiesta del compratore, overo dè suoi heredi, et se il venditore, o suoi heredi saranno citati à difender la cosa venduta, non comparendosi proceda nella causa principale a spese sempre del venditore, o de suoi heredi; salvo se non fusse stato fatto nel contratto della vendita qualche conditione à favor del venditore; et questo habbia luogo nelle permutationi, et cambij ancora. et se il venditore non pigliarà la lite sopra di sè secondo il precetto del giudice, overo a petitione del compratore, paghi di pena libre dieci di danari, et sia tenuto a tutte le spese et interessi del compratore.

Che sia lecito al venditore tener la cosa venduta sin che sarà pagato.

38° Item statuimo, et ordinamo, che chi haverà venduto, o venderà per l'avenire cosa alcuna, della qual non sia fatto il compito pagamento, sia lecito al venditore ritenerla in luogo di pegno persino al compito pagamento, ma li frutti si godino pro rata dal compratore ancora secondo l'uso della ragione. Aggiungendo che il venditore per il prezzo della cosa venduta sia anteriore in essa cosa à tutti gli altri Creditori del compratore (seben fussero anteriori di tempo) sino all'integra sodisfattione del prezzo della cosa venduta, et se il venditore ritenesse sopra la detta cosa venduta denari à censo sia sempre sottoposta al detto venditore, et non

possi applicarsi ad altri, et egli come si è detto sia a tutti ante=
riore.

Che tutte le biade si rimettano nella Terra.

39 Item statuimo, et ordinamo, acciò si conservi l'abondanza in que=
sta nostra Terra, che tutti di qualsivoglia grado, ò conditione sì della Ter=
ra come del distretto rimetta ogni anno a tempo de raccolti dentro qual=
sivoglia sorte di Biade, che nel detto distretto si raccolgono; et l'Offitiale
ne facci ogni anno inquisitione, et à delinquenti facci pagar la pena
di soldi venti di denari per ciascuna mina, et chi accusarà guada=
gni la terza parte, et quelli, che saranno lontani, et non haveran=
no, ove metterlo lo rassegnino alli Priori in scritto sotto l'istessa pena.

A chi debbano applicarsi le sopradette pene.

40 Item statuimo, et ordinamo che tutte le sopradette pene si ap=
plichino immediatamente al Commune, et non si comprendano nelli ca=
pitoli de danni dati se si vendessero dalli Priori à qualche particola=
re, et sia offitio del Camorlengo riscuoterle, et le sia lecito comettere,
et ordinare al Balio che facci i pegni alli transgressori, acciò paghino
la pena, et se il camorlengo, overo il Balio non osservaranno ques=
to capitolo si astrenghino dal giudice, ò dalli Priori, che paghi il tran=
sgressore tutte quelle pene, che si contengono in qualsivoglia capitolo,
come se personalmente havesse transgredito li medesimi capito=
li sopradetti.

Dell' Elettione del Commissario, ò Vicario, ò Giudice, e del suo salario, e che cosa deve fare nel suo offitio.

41 La Elettione del Commissario, ò Vicario, ò Podestà, ò Giudice si fà nell'
Inclita, et Augusta Città di Perugia, et se gli dà per salario quanto or=
dina la Bolla de bono regimine. Nel ingresso del suo offitio giurarà di
essercitarlo fedelmente, direttamente col rimuovere ogni odio, amore, et
timore, ò humana passione, et fare, et essercitare le cose à lui commesse
legalmente, et con sincerità, et non acconsenta in modo alcuno nel tempo
del suo offitio, che in questa nostra Terra con sua saputa si facci, ò si trat=
ti, over si ordini cosa alcuna contro la libertà dello stato dell' inclita et
Augusta Città di Perugia.

Item che osservi, et facci osservare al possibile li nostri statuti, e le cose utili mantenghi, et le inutili pretermetta, et non acconsenti, che il denaro del commune si spenda, ò si dia a qualchuno indebitamente; et non dimandi tacitamente, over consenti espressamente se gli accresca salario, o se gli dia nel suo offitio altro che quello si contiene nella sopradetta Bolla. Item che esserciti, o facci la giustitia alle vedove, orfani, et pupilli, e generalmente à tutti, et spetialmente à quelli, che compariranno avanti à lui, et la dimandaranno.

Item, che tutti gli atti, et scritture di questa nostra Terra, scriva et pubblichi fedelmente, debitamente, et legalmente senza fraude alcuna, et tutte le cose farà in generale, o in spetiale esercitarà, alle quali per la forma del nostro statuto sarà tenuto, et obligato, et dove non parlarà lo statuto, osservarà la legge comune, et quando questa non parlasse osservarà la pura, buona, et longa consuetudine; mantenendo tutte le ragioni, et beni del commune, et non le lasserà in modo alcuno indefese.

Che non tenga le chiave delle porte, nè meno il Sigillo

42° Item statuimo, et ordinamo, che il Commissario, o Vicario, o Podestà, o Giudice, o sua fameglia no' tenga presso di sè le chiave delle porte di questa nostra Terra, e non le faccia chiudere o di giorno, o di notte per riscuoter le colte, o per congregar il conseglio, et se contrafarà paghi di pena soldi venti de denari per ciascuna volta, et ciascun possa accusarlo al tempo del suo sindacato, et guadagni la terza parte. Nemmeno tenghi, o presuma tenere il sigillo del Commune sotto pena di soldi cento per ciascuna volta da pagarsi del suo salario.

Che quando si parte lasci il sostituto.

43° Item statuimo, et ordinamo, che quando si partirà il Commissario o Giudice per qualche tempo fuori della Terra lasci il sostituto in luogo suo, che eserciti il suo offitio, che sappia scrivere, proporre, e riformare, dechiarando, che non lasci qualche uno che sia suo fameglio; et non debba absentarsi senza licenza delli Priori, et per più di quindeci giorni, sotto pena ogni volta, che si absenta senza licenza di soldi quaranta per ciascuna volta; et passato il detto termine di quindeci giorni s'intenda stia senza d.ta licenza, et paghi di pena per

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

ciascun giorno soldi cento di denari, qual si applichi a benefitio commune.

Che il Giudice dia il sapiente à chi l'adimanda.

44 Item statuimo, et ordinamo, che il giudice dia il sapiente a chi l'adimanda in ciascun atto, et quale si adimandarà dalla parte tanto in Civile, quanto in criminale, quando da lui si essenibarà sotto pena di soldi cento de denari; et havuto il sapiente non si possa in alcun modo gravare il dimandante, fintanto che non haverà havuto il conseglio in publica forma fra termine competente da assegnarseli dal detto giudice, qual conseglio sia sottoscritto, et sigillato per mano del consultore; et secondo la forma del conseglio pronuntij, et proceda; et avanti si mande al conseglio, si dia il termine di tre giorni à dar in scritto li sospetti, et confidenti inditij, et a pigliar la copia degli atti, et riformar il punto sopra il quale si dimanda il savio, et si facci in scritto, et deponghi il salario per il savio secondo il modo infrascritto. Et se in detto termine non darà li sospetti, et confidenti, et non formarà il punto, et similmente non deporrà proceda il giudice (passato detto termine) nella causa a petitione della parte dimandante alle spese del perdente più oltre. Et se nel criminale havesse ancora facoltà nel suo offitio, et per conseglio del sapiente si proceda à spese del delinquente remosse dalle parti i sospetti: et il conseglio s'apri, et publichi presenti le parti, o absenti essendo stati citati, et secondo la forma del conseglio sia il tenuto il giudice mandar à essecutione. Et se la lite fusse fra le parti di soldi cinque diansi per salario del sapiente, et per il mandato soldi undeci di denari, et da li in sù quanta quantità si sia diasi per salario del sapiente; et per il mandato soldi venti di denari di quella moneta, della quale è la lite. Et così nelle cause criminali secondo che casse la somma del processo di grado, in grado, come si è detto, et più volte si possa domandar il sapiente, et sempre si proceda come di sopra.

Del beneficio della confessione, et pagamento in frà termine.

45 Item statuimo, et ordinamo che qual si voglia, che confessa avanti al giudice di quello che è accusato, denuntiato, o inquisito, si diminuisca la quarta parte della quale dovesse esser condannato, et se

pagarà in termine di otto giorni se gli diminuisca la metà; e pagando poi il rimanente si cassi la sua condannatione, et qualsivoglia pagamento di qualunque pena di danno dato in offitio, overo contratto si facci al camorlengo del commune. Aggiungendo che li predetti benefitij di confessione, o pagamenti habbino luogo fra il termino nelle pene che ascendono da venti soldi in sù, et da venti soldi in giù, ne pagando più per diverse cause in una volta alcun possa acquistare tal benefitio.

Che il Giudice faccia l'essecutione delle colte, e delle condannationi.

46° Item statuimo, et ordinamo che il giudice faccia fare dal Balio tutte le essecutioni delle colte, condannationi, et de datij imposti, nel tempo del suo offitio alla pena di dieci libre di danari, et costringere qualsivoglia à pagar realmente, e personalmte etiam i lavoratori se non pagano i Patroni; et facci ancora tutti gli altri offitij, che li saranno commessi, et permessi nella forma dello statuto, et che occorrono, et occoreranno, et sono, et saranno neccessarij a questo commune senza alcun' altro salario, o provisione, ò mercede; et se riceverà cosa alcuna, ò lui, ò sua famiglia sia punito per ciascuna volta in cento soldi de denari, et restituisca al commune quello haverà ricevuto, et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte.

Che il Giudice non metta à partito, ne giuramento ne danni dati.

47° Item statuimo, et ordinamo che il giudice per li danni dati non dia giuramento, nè metta partito alcuno ad instanza di qualche persona, o con la sua famiglia, havendolo fatto in persona, o col bestiame, ma proceda per via ordinaria per modo di accusa, o di denuntia, ò d'inquisitione à lui da qualsivoglia, sotto pena di soldi cento per ciascuna volta, et chi accusarà con giuramento guadagni la terza parte.

Che il Commissario non possa spendere per il Commune.

48° Item statuimo, et ordinamo che il Commissario, o Vicario, o Podestà, o Giudice non faccia spesa alcuna per questa nostra Communità, et facendola s'intenda speso del suo, et non se le restituisca cosa alcuna, et chi presumerà di restituire quello haverà speso paghi di pena soldi venti di danari. Item il Capo Priore, e compagni spendano confor=

me alla Bolla de bono regimine, et non altrimente.

Che il Commissario, o sua fameglia non facci, nè tenghi pegni.

49° Item statuimo, et ordinamo che il commissrio, o Giudice, o sua famegª nō faccia i pegni, ò li ritenga apresso di sè, nè meno i denari, sotto pena di soldi cento dè denari in qualunque causa si sia, et ciascun possa accusarlo con giuramento, et con un testimonio, et guadagni la terza parte della pena, et li pegni fatti si restituiscano. Ma i pegni si facciano per il balio, et si ponghino poi in una stanza a ciò deputata, et quand'il padron sodisfarà quanto deve se gli rendino subito.

Che il Giudice riceva il Consultore da chi gli lo dà.

50° Item statuimo, et ordinamo, che il Giudice riceva il consultore, et asessore alle spese di ciascuna delle parti se insieme l'adimandarano, et se una parte sì, et l'altra non l'adimanda se riceva, ma alle spese del dimandante se sarà trovato fidato per ogni una delle parti. Et se il giudice ricusasse l'asessore al dimandante sia punito in soldi cento di denari dalli Priori del commune: et sia tenuto il giudice al quale sarà commesso il conseglio renderlo, et riferirlo sopra la causa a lui commessa fra quindeci giorni dal dì della commissione fatta in lui da computarsi. Aggiungemo che se à petitione di cui è stato dato l'asessore haverà perso il conseglio, sia tenuto, e constretto l'aversario restituir a lui subito il salario, et le spese del conseglio se sarà preso alle spese del perdente; dechiarando che se il consultore, al quale è stato commesso il conseglio, non conseglierà sopra il punto a lui commesso fra il termine di quindeci giorni, passato il termine spiri il conseglio, salvo che nelle sentenze contradittorie, e di nullità. Nè esso asessore, over consultore si possi più oltre intromettere, ma il giudice proceda nella causa, come sarà di ragione, nonostante la commissione predetta. Nè sia più obligato il giudice commettere di nuovo il punto commesso à qllo, o ad altro asessore. E à levar via il fuggir di quelli che per dilongar la lite malitiosamente dimandano il conseglio del sapiente Dechiaramo che qualunque haverà havuto doi conseglii dè sapienti contrarij, non sia tenuto il giudice dare altro asessore, over

ro far altra commisione, et quella commisione, che per trascorso de quindeci giorni, è spirata si computi nel numero delle doi commisioni dette contro quello che è spirata, et l'ha adimandata.

Che il Capo Priore, e compagni si faccino dare la copia dal Commissario delli rogiti, ove è qualche mentione del Giudice per debiti del Commune.

51° Item statuimo, et ordinamo, che il Capo Priore, e compagni si facci dare la pubblica copia de Rogiti, et protocolli, ne quali sia mentione di qualche commissario, o Vicario per debitori della communità di qualche notaria, presa la competente mercede, et si facci fare in termine di quindeci giorni dopo che sarà comandato a petitione di ciascun dimandante, qual si havesse interesse, overo a petitione del capo Priore, et di questo si stia al giuramento del Notaro se l'ha, o non l'ha.

Che il Giudice risieda doi volte il giorno al banco.

52° Item statuimo, et ordinamo, che il Giudice doi volte il giorno risieda al Banco ove si tien ragione, cioè la matina, et la sera, eccetto ne' giorni di festa, e feriati sotto pena di soldi dieci per ciascuna volta, et per qualsivoglia giorno; et il Campanaro, over Balio sia tenuto sonar la Campana del Comune nelli giorni giuridici la matina, e la sera, et render ragione sotto pena di soldi dieci, qual si paghi subito: et il giudice dia la copia degli atti, et de processi à quelli, che li dimanderanno fra doi giorni dopo che li saranno dimandati sotto pena di soldi venti de denari per ciascuno, et per ciascuna volta.

Quando dal Giudice si debbano far impor le colte.

53° Item statuimo et ordinamo che ciascun Commissario sotto pena di soldi cento debba ogni tre mesi imporre la colta delli debiti occorrenti il commune, et se li Priori saranno negligenti nelle predette cose, et a requisition del sopradetto commissario non facessero imporle siano puniti ciascun di loro nella sopradetta pena.

Che nelle liti pertinenti alle Chiese si proceda sommariamente.

54° Item statuimo, et ordinamo che nelle liti delle Chiese, o com-

pagrie, o luoghi pij si proceda sommariamente senza strepito, o figura di giuditio, et quei che sono sopra stanti alle chiese, fraternite, o compagnie possino far cavar pietre ne monti del Commune dove vorranno, nonostante alcuna concession fatta di detti monti.

Che il Giudice non contradica ad alcuno che non vadi avanti a lui.

55° Item statuimo et ordinamo che il Giudice non contradichi, ne comandi ad alcuno di questa nostra Terra, o suo distretto, che paga i datij, et colte che non vada avanti a lui a dimandarle ragione, o comandi a qualch'uno, che non stia in Palazzo del Commune, o non entri a sua volontà, et comandando a qualch'uno non sia tenuto à pena alcuna della inobedienza.

Che in qualunque causa si dia termine trè giorni.

56° Item statuimo, et ordinamo che il Giudice per qualsivoglia lite dia termine trè giorni quando bisognarà à ciascuno, et dimandato non corra il termine al dimandante, se non sarà dichiarato per il statuto, et se intenda il presente statuto tanto degli huomini della Terra, quanto del distretto, quali non siano sospetti, o fugitivi–

Che non sia arbitro nelle liti il Giudice.

57° Item statuimo, et ordinamo, che il giudice non sia arbitro nelle liti, nè meno chiami, o nomini alcuno offitiale di detta Terra, sotto pena di soldi cento di denari, et ciascuno possa accusare col giuramento, et con un testimonio, et guadagni la terza parte della pena, ancorchè il giudice potesse absentarsi dalla detta Terra senza licenza del Capo Priore et compagni–

Che il Giudice scriva tutti gli atti, et scritture del comune senza premio.

58° Item statuimo, et ordinamo che il Commissario, o giudice sia obligato scrivere sotto pena di soldi cento di denari tutti gli atti in generale, et in particolare, et tutte le scritture publiche, et private, prime, et seconde, le reformationi, et altri atti della Communità nostra senza mercede o salario, et se non osservarà le predette cose sia punito di pena come di sopra dal Capo Priore, overo dal Sindacatore nel fine del suo offitio, restituendo quello che haverà preso per la

prefata cagione; et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Che il Giudice non mandi alcuno ne' confini.

59° Item statuimo, et ordinamo, che il commissario, ò giudice non mandi alcuno di questa nostra Terra ne' confini, over suo distretto, et se contrafarà sia punito in soldi cento di denari, et il comandamento fatto sia di nessun valore, et l'inobediente non incorra pena alcuna.

Che il Giudice riceva tutte le accuse.

60° Item statuimo, et ordinamo che il giudice riceva tutte le accuse, denuntie, et inquisitioni che avanti à lui si produranno, et procedere, et terminar processo in quelle, et sopra quelle, et finirlo secondo l'ordine della ragione, et forma delli statuti, et reformatione di questa nostra Terra senza mercede alcuna, et facendo altrimenti sia punito in soldi cento di denari per ciascuna volta, et chi l'accusarà con un testimonio, mediante il giuramento guadagni la terza parte della pena.

Che il Giudice non scriva di sua mano le accuse.

61° Item statuimo, et ordinamo che il giudice non scriva di sua mano le accuse, ò denuntie, overo inquisitioni di sorte alcuna, che da qualch'uno si mandi per eseguirle, ma farsele dar in scritto, et facendo altramente sia fraude, et il processo di niun valore ipso facto, et sia punito il giudice per ciascuna volta in soldi venti di denari, et si creda al giuramento de quello, che l'accusarà.

Che pagamento debba ricevere il Giudice nelle cause civili.

62° Item statuimo, et ordinamo che il giudice riceva nelle cause civili à moneta Perugina per le relationi fatte per il Balio denari quattro, per la produttione del libello denari trenta, del termine dato alla parte a pigliar la copia, et per ciascun'altro termine nelle cause civili denari sei; per la produttione delle eccettioni da quello che le produce denari trenta; et cosi delli articoli, et positioni della contestatione della lite da ciascuna parte denari

sette, et dal producente per ciascun testimonio soldi sei: Del precetto fatto a qualche persona a petitione di qualch'uno soldi trè; Della publicatione de testimonij da ciascuna parte denari sei: Del giuramento non se gli dica cosa alcuna; ma da quello che remetterà il partito ricesa denari sei; Della tenuta data, et fattane la relatione denari dodeci; Del bandimento denari sette; Del sequestro soldi sei, e denari sei: Del bandimento per render le tenute denari sette: Del dar in soluto, et pagamento denari sette: Della sentenza interlocutoria denari sei: Della sentenza diffinitiva soldi dieci: Della petitione del sapiente denari sei: Di qualunque altra scrittura, a chi vuol farla fare denari sei: Della copia de consegli, et ridurli in atti denari sette da chi si adimanda: Della copia, overo seconda causa solamente se qualch'uno la vorrà dal offitiale la ricesa, et se sarrà altro notorio l'offitiale sia tenuto alla pena di soldi cento de denari darlo, et prestar il libro per cavar dette copie. Ma delle scritture criminali se si leverà protesti, et de danni dati non ricesa pagamento alcuno: et se non osservarà le cose predette sia punito per ciascuna volta in soldi cento de denari, et restituisca quello hà preso, da colui che gli l'hà dato, et si creda al giuramento dell'accusatore, et questo capitolo non possa esser levato, ò derogato, ò sospeso per consiglio publico, ò privato.

Che il Giudice proceda contro li delinquenti per via ordinaria.

63° Item statuimo, et ordinamo che il giudice proceda contro i delinquenti per via ordinaria per qualunque modo, ò causa si proceda, et riduca tutti gli atti suoi in scritto, et nessuno costrenga a far il deposito, ma ricesa le risolve, et dia il termine alla diffensione trè giorni, et ricevuti i testimonij, se gli dia termine trè giorni à pigliarne la copia si delli testimonij, come del processo, et opponergli; et passato il detto termine sia citato per il Balio che venga il dì seguente à udir la sentenza, la qual si dia nel conseglio publico passati li detti termini, et si bandisca il conseglio un giorno avanti ne luoghi soliti in questo modo. Qualunque hà processo pendente nella Corte del giudice venga domani in Palazzo del Commune per udir la sentenza diffinitiva,

assolutoria, ò condannatoria; et li consiglieri siano in detto luogo, et qualsivoglia altra persona, qual vogli esservi; et se altrim.te si farà gli accusati, denuntiati, ò inquisiti siano per assoluti: et data la sentenza sia citato il condannato, che venghi à pagar la condannatione, o adimandare il sapiente se conoscerà esser ingiustamente condannato, ò far altro in termine di otto giorni. Et il giudice non possa constringere il principale nella ricolta dopo la sentenza data infra otto giorni, se sono dimandar il savio à sue spese, et se non fosse giuridicam.te condannato dal giudice restituirà al condannato tutti i danni, le spese, et la condannatione, et quello haverà pagato le copie di tal condannatione si debbano dare, et assignare per l'offitiale, ò giudice al sopradetto.

Che il Giudice dia la copia degli atti.

64. Item statuimo, et ordinamo, che il giudice dia la copia di tutti gli atti tanto suoi, quanto degli altri predecessori a chi gli dimanda, et dia le reformattioni se gli saranno dimandate; et se volesse altro Notario a cavar gli atti, ò reformationi se gli conceda: et il giudice dia, et presti il libro gratis al dimandante sotto pena di soldi cento de denari, et si creda al giuramento dell'accusante con un testimonio, et non corra il termine al dimandante per fino che l'haverà, et si sottoscriva il giudice in detta copia, et l'autentichi se gli sarà dimandata.

In quanto tempo debba terminarsi il Processo.

65. Item statuimo et ordinamo acciò le liti non vadino in longo, che li processi cominciati dal giudice si finiscano in termine di dieci giorni, et dopo quelli far la condannatione, et assolutione in consiglio generale secondo la forma delli statuti, et se non lo farà fra detto termine, l'accusa, denuntia, ò inquisitione fatta contro qualsivoglia s'intenda nulla, et gli accusati s'intendano assoluti, et per tali s'habbino, et il processo di nessun valore, et di nuovo non si facci processo; et il giudice non riceva, nè riscuota cosa alcuna per il processo sotto pena di soldi quaranta, et si creda all'accusante con un testimonio, e col giuramento.

Quando si mettano i denari nel Ceppo del Commune, vi siano presenti doi testimonij.

66 Item statuimo, et ordinamo, che quando per qualche eccesso, overo danno dato, o' per qualsivoglia altra causa si metteranno li denari dalle persone per comandamento del giudice nel ceppo del Commune, vi siano almeno doi huomini al pagamento per testimonij, et il detto ceppo non possi essere aperto per cavar denari senza la presenza del capo Priore, e compagni, et chi contrafarà sia punito per ciascuna volta in soldi cento di denari; et ciascuno possa accusar con giuramento, et habbia la terza parte della pena.

Che il Giudice rassegni i libri quattro giorni avanti l'uscita del suo offitio

67 Item statuimo, et ordinamo, che il giudice mediante il giuramento quattro giorni prima che lasci l'offitio sotto pena di soldi cento del suo salario facci l'inventario de tutti i suoi atti, et de libri fatti, et scritti per esso nel tempo del suo offitio, et nel predetto inventario porre tutti li processi pendenti, et leggerli nel consiglio generale, et gli atti, et libri publicati, et in forma publica redatti, et sigillare lo statuto, e l'inventario col sigillo del Commune et darlo al Capo Priore, presente tutto il consiglio, et prima che nessun si parta, et non si tocchi più per esso giudice, o Capo priore, o Camorlengo, ma si assegni poi al nuovo Commissario, Vicario, ogiudice nel medemo consiglio dopo, che haverà giurato il suo offitio, et data idonea raccolta secondo la forma, et ordine dello statuto.

Del salario da darsi all' Avvocato.

68 Item statuimo, et ordinamo, acciò ciascuno truovi meglio avvocato, o l'Procuratore, che il Commiss.rio o Vicario, o Podestà, o Giudice faccia soddisfar l'Avvocato, et il Procuratore della mercede, che le parerà conveniente havendo consideratione della causa, et della facoltà del' Avvocato, o Procuratore, et questo senza figura di giuditio nonostanti i giorni feriati; et nessuno ardisca offender procuratori in causa di procura, et contrafacendo debba pagar la pena doppia; et che basti la fama publica della offesa, purche il maleficio si pruovi di ragione, et secondo la forma delli statuti.

Del Sindacato, del Commissario, Vicario, Podestà, ò Giudice.

69° Item statuimo, et ordinamo, che il commissario, ò Vicario o Podestà, ò Giudice dopo l'esito del suo offitio stia al sindacato, et renda ragion di tutto quello haverà fatto in spatio di tre giorni; et stia fuori del Palazzo ad habitare nel tempo del suo sindacato, et sia tenuto mediante il giuramento, et sotto pena di soldi cento di denari far congregar il conseglio publico per quattro giorni avanti almeno dopo l'esito del suo offitio, et in esso proporre di un Sindico, con doi buone persone, ragioneroli à rivedere, et sindicare il detto comissario, con un buono, et legal Notaro, che scriva detto sindicato, quali sieno eletti à bressi; et al Notaro per suo salario in questo caso se gli diano soldi dieci di denari.

Et comincino il detto sindicato il primo giorno dopo l'esito del suo offitio, et in detto giorno si facci bandir per tutta la Terra nei luoghi soliti, se qualch'uno vuol lamentarsi del sopradetto vadi avanti al sindicatore, et compagni nel termine assignatoli nel bando. Et sedano la matina, et la sera al banco nel Palazzo del Comune, ad udire chi si lamenta del sopradetto, o contro di esso ragiona, et il primo di del suo Sindacato si debba produrre il libello generale, sopra il quale si ricevano i testimonij, et si essaminino per il Sindico, et compagni à ciò deputati, i quali testimonij almeno siano otto, et il sindico, et compagni, et notario possano per la loro informatione d'havessi sopra esso sindicato cercar li testimonij, et inquirerli, et constringerli col giuramento, et ricevere le cautioni per il Comune, et far tutte le altre cose, che pareranno à loro convenienti, et di poi diano la sentenza assolutoria, ò condannatoria nel conseglio generale, et se la sentenza fusse data avanti al detto termine siano puniti in soldi cento di denari per ciascuno per il successore di esso commissario, et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena. Et se in detto termine non sarà data la sentenza siano in simil pena puniti, et il commissario s'intenda assoluto. Et secondo che troveranno detto Commissario per li suoi meriti, l'assolvino, ò condannino, et se dall'assolutione, ò condannatione data da loro si tenesse il detto Commissario gravato, et dimandasse il conseglio, overo per altra via agitasse contro detta sentenza, sia tenuto fra cinque giorni dopo data la sentenza mostrar il suo gravamento di ragione. Altrimenti passato il detto

termine le ricolte siano constrette per il suo successore à pagar quello di che è condannato. Et similmente se alcuno dalla sua assolutione si appellasse, o de iniquità, o di nullità ragionasse. Et quel modo et forma volemo, che si osservi à sindicare il capo Priore, et compagni finito il loro offitio delle cose per loro fatte et essercitate in render ragione del loro offitio; qual cosa se non si facesse, il commissario, over Vicario, et il capo Priore, et compagni successori, li puniscano in soldi cento di denari per ciascun di loro.

Quando non si debba sonare la campana a Martello.

70° Item statuimo, et ordinamo, che nessun commissario, nè capo Priore, ò compagni, nè altra persona sotto pena di Dieci libre de denari per ciascuno, et per ciascuna volta faccino sonar la campana della Comunità à martello per consiglio, ò adunanza da farsi, nè per alcuna Cavalcata, ò per esserciti; ma solamente nella stesa con la fune si suoni per li consegli, et adunanze, et per fuoco, o per qualche grave rissa, over bisognasse menar, ò condurre huomini à qualche luogo sonisi à tocco con la fune: Ma à martello, et per allegrezza si suoni à tempo delle festività principali della Communità à beneplacito delli Priori.

Ordine della Ragione

Come debbano costringersi li debitori.

71° Statuimo, et ordinamo acciò li creditori più facilmente conseguiscano il loro credito dal debitore, che se il debitore confesserà il debito avanti al commissario, ò giudice, le dia il termine di sodisfare, ma non passi il termine di dieci giorni, et passato il termine sia constretto à pagare realmente per se, ò per altri come di sotto si contiene; ma se il debito apparirà per publico instromento, over per publica scrittura, all'hora il giudice comandi, o facci comandare personalmente al debitore, overo alla casa, ove habita, che in termine di tre giorni paghi il debito sotto quella pena, ò precetto, che parerà al detto giudice. Et non pagando sia constretto realmente, et personalmente à volontà del creditore à pagar il debito, et non s'ammetti ad eccettione alcuna, che non paghi, salvo, che di pagamento, ò quietatione, overo prolungatione

di termine, qual si provasse solamente per publico instromento, o per instromento di debito cancellato di volontà del creditore, overo di falsità, qual si opponesse contro l'instromento, o scrittura di debito, qual eccettione, overo oppositione sia tenuto provare quello che l'oppone fra cinque giorni dal dì di esse, overo alcuna di esse haverà proposto, o salvo che non sia eccettione, che tocchi il pericolo delle Anime, che in ciò più oltre non sia udito; et le predette cose habbino luogo in quell'instromenti, et scritture et debiti liquidi, et puri; et della quale essecuttione si dimandasse infra dieci anni computandosi dal dì delle scritture, et instromenti fatti, et debiti contratti; et non in altro possa il creditore accusare, et denuntiare il bando predetto ad instanza delli creditori si condanni il debitore. Et la detta pena da porsi nel precetto dal giudice la quantità di libre venticinque di danari non possa passare, nè ancora la somma del debito dimandato, et quella tanto che passasse si habbia per non messo. Li tutori ancora, et curatori sia astretti a pagar i debiti di quelli che sono tutori, o curatori in modo però, che se nelli beni di quelli non siano danari, overo cosa mobile, over altro, ove al creditore, o creditori soddisfarsi possi, assegni il giudice termine competente a detti curatori, ò tutori a vendere, o alienare de beni immobili, de quali sono curatori, et tutori sino alla debita quantità: Ma essi non siano astretti pagar di suo proprio. Et il predetto modo di procedere non habbia luogo nella pena, se non sarà giudicata per diffinitiva sentenza, ma si proceda in essa come si tollera dalla ragion commune, non ostante il predetto pagamento. Et il giudice per vigor di questo statuto constringa li debitori in Palazzo, et li facci guardar a sue spese. Et se alcuno adimanda scientemente avanti al giudice un debito pagato, del qual ni apparisse la sodisfattione sia condannato in libre cinquanta de denari, la terza parte sia dell'accusante, una metà sia del Commune, l'altra del Giudice.

Item statuimo, et ordinamo, che nessuno si pigli per debito, in casa sua, ò d'altri, e chi contrafarà a questo etiam che sia il giudice istesso sia condannato in soldi cento di denari, et si rilassi, et restituischi nella pristina libertà, et non se gli facci essecutione alcuna, reale, ò personale, se prima non gli è stato

fatto il precetto, o mandato, che paghi il debito personalmente, overo à casa, passato il termine del precetto, altrimente la essecutione sia di nessun valore. Salvo, che se il creditore giurasse avanti al Comissario, ò giudice di tener il debitor suspetto di fuga, o che s'ascondi, all'hor il debitor possa esser preso, et ritenuto senza alcun precetto, quando però non habbia beni stabili da farsi pagar il debito. Nondimeno se haverà fidejussori buoni si rilassi, etiam, che il termine sia passato. Et tutte q̄ste cose in generale, et in spetiale, si mandino in essecutione per il giudice, non ostante altro statuto, o reformatione, over ordinatione, che in contrario parlasse. Declirando però che il presente capitolo solamente s'intenda per li soggetti à questa nostra Terra; et a quelli che non sono soggetti, o non vi habitano attualmente si osservino li statuti, et le ordinationi, quali di loro parlano.

Che l'eccettione perentoria non impedisca la contestatione della lite, e come si proceda nella hypotecaria.

72° Item statuimo, et ordinamo che alla legitimatione della persona litigante nella causa Civile, opposta alcuna eccettione perentoria contro il libello, over petitione non impedirà la contestatione della lite, et il giudice avanti al quale si farà la contestatione delle eccettioni riservi nel processo della causa. Aggiungendo ancora che li creditori, à quali per l'avenire sono, o saranno obligati per li suoi crediti, le cose, overo beni, possino l'istesse cose, et beni proseguire, et haver da ciascun possessore il pagamento non ostante che prima non habbia intentato personale attione, overo contra li suoi debitori, o suoi heredi la essecutione non sia fatta: Aggiungendo che al creditore agente basti la hypotecaria si provarà nel processo, che il debitor suo, la cosa, la qual il creditor per hypotecaria dimandi dal possessore, la qual dicesi esser obligata, haverà posseduto al tempo della obligatione, et avanti dieci anni, la qual prova habbisi per piena probatione, salvo che il possessore non provasse esser padrone della detta cosa posseduta, qual domanda il detto creditore.

Della petitione della cosa immobile

73° Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno dimandarà cosa immobile, et il reo non comparirà fra dieci giorni dal dì della

Citatione fatta, et passato il sopradetto termine sia messo l'attore in posesso della detta cosa senza alcun'altra citatione da farsi al reo sommariamente discussa la negatione per il giuramento dell'attore, qual citatione sia tenuto al reo farsi in questo modo se far si potrà. Citesi il reo in persona, overo à casa, ove è solito habitare chiamati doi testimonij, quali nomini nella relatione coi loro cognomi, et pronomi, per li quali si farà prova se negasse il reo; ma se si facesse la citation fuori della Terra, overo suo Distretto, si possa far per lettere se parerà al giudice. Et se fusse fatta con fraude dal Balio, sia ipso facto punito in libre dieci di denari, et restituisca il danno al patiente, e ciò s'intenda di ogni citatione, et sia tenuto il Balio, che citarà, et debba nominar il nome, il termine, la causa, et se altrimenti si farà, pigliando la tenuta, non sia ben presa, et non vaglia in modo alcuno, ne meno la detta citatione. Et nelle dette citationi nessun Balio sia testimonio nelle cause Civile, et criminali. Et le ricolte date dal Balio siano tenute per il Balio alla sodisfation della spesa à quello, ò à quelli per li quali sarà fatta la Citatione, se accadesse revocarsi la tenuta per difetto di probatione, se sarà negato come di sopra è detto.

Della petitione della cosa mobile.

74 Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno adimandarà cosa mobile, come denari, et altre robbe, si facci la citatione nel modo predetto, et se il reo non comparirà fra dieci giorni, il giudice facci metter l'attore in posesso della cosa mobile, che vagli il terzo più per le spese della cosa dimandata, et se non vi fussero delle cose, che vaglin più del terzo, si metta in posesso de cose immobili, che sia di valuta come di sopra. Et dopo che sarà mandato il Balio à dar la tenuta, sia tenuto il Balio fra cinque dì metter l'attore in posesso della tenuta, overo assignar à lui la cosa, che se gli dà in tenuta, et il Balio sia tenuto denuntiare al detto giudice qual tenuta gli ha data. Et se il reo contro al quale sarà data la tenuta non verrà in termine di quattro mesi, ma fra un'anno l'attore si guadagni i frutti di tutto l'anno della tenuta, et non dimeno dia sicurtà di star à ragione, et restituisca le spese, et se verrà l'attore sia tenuto il reo à

contestar la lite; et se il reo sorrà risponder in detto termine, il giudice facci rimetter il reo nella medema tenuta dall'attore; et se la tenuta fusse presa per fraude provata detta fraude possa in ogni tempo esser udito quello contro al quale con fraude sarà stata data la tenuta.

Che se il reo non compare l'attore lo facci citar di nuovo a sue spese.

75. Item statuimo, et ordinamo, che se il reo non verrà nel termine à lui dato dal Balio per commission del giudice fra li dieci giorni, l'attore lo debba far di nuovo citare a sue spese personalmente se si troverà, ò à casa, ove habita con la sua fameglia doi volte in doi giorni, et dicasi nella citatione che venga a riceuer ragione dal giudice, qual citi la parte in Palazzo, et la sua citatione vaglia, e tenga, et sopra essa citatione si possa proceder come à lui parerà purche la citatione si truovi in scritto.

Che giurando l'attore sia constretto il reo a pagare.

76. Item statuimo, et ordinamo, che se il reo non vorrà giurare quando le sarà messo il partito del giuramento dal'attore, ò dal giudice si constrenghi à pagar l'attore, giurando egli di riceuer giustamente quel che dimanda, computandosi le spese.

Chi opponesse non essere stato citato.

77. Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno, contro al quale fusse stata data la tenuta opponesse non esser stato citato, possa il reo fra dieci giorni utili al tempo della tenuta data opponer la eccettione, et dir che non è stato citato, et da indi in poi non sia udito.

Della pena di chi fà citar uno più di una volta.

78. Item statuimo et ordinamo, che se qualch'uno sarà citato più d'una volta, et comparirà, et per lui non restarà risponder, et l'attore non haverà proceduto, o voluto procedere contro il citato, il giudice facci rifar le spese dall'attore se vi siano state fatte per la predetta causa, et credasi al Balio, qual doi volte l'haverà citato, overo una nel predetto caso se la citatione non si trovasse in scritto nel quinterno della corte.

In qual causa si proceda sommariamente.

79° Item statuimo, et ordinamo, che nelle cause, che non passano la somma di soldi cento de denari, che non sia maggior quantità, o somma, et che non vi sia testimonio almeno uno, basti il giuramento dato all'attore, et a questo modo il giudice habbi licenza di diffinir in soldi cento de denari in giù; et si oda l'attore, overo il suo libello non ostante le ferie. Et similmente per le mercedi di qualsivoglia persona, o di lavoratori, o di opere si proceda sommariamente senza strepito, o figura di giuditio, et in qualsivoglia giorno, benchè sia feriato, nel qual il procurator non possa intervenir per il reo; purchè le dette ferie non siano indotte per riverenza del Signore, o di santi.

Se si oppone eccettione contro il mandato, et non si pruovi si condanni l'opponente nelle spese, et si proceda nella causa.

80° Item statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno opponesse qualche eccettione ragionevole, et probabile contro il procuratore, o contro il mandato, se gli assegni il termine a provar l'eccettioni, et non provandole con effetto, il giudice condanni l'eccipiente nelle spese fatte per causa della detta eccettione al procuratore, contro al quale haverà fatto le eccettioni, et non ostante la detta eccettione passato detto termine, dato per il giudice proceda immediatamente sopra la causa principale, nonostante se dirà, che per lui non è restato, che non habbia provato l'eccettione predetta nel termine assignatole. Questo aggiungendo, che nessun procuratore, benchè habbia spetial mandato risponda a nessuno articolo, o petitione, ma risponda la principal persona; salvo che, essi articoli, et positioni le volesse confessare il procuratore, overo l'avversario vi acconsentisse. Ma se fusse Donna sia tenuto il commissario, o l'giudice se altro notorio haverà, eccetto si esso manda alla casa della Donna alle spese di essa, se personalmente non verrà in Palazzo, et quel medesimo s'intenda in tutti quelli che haveranno giusta causa di non venire. Et questo non habbia luogo quando il Padrone fusse absente da questa nostra Terra, et suo distretto per dieci miglia almeno, della qual absentatione, et causa giusta facci fede col proprio giuramento. Aggiungendo, che il giuramento di calunnia, o di malitia, overo di sentita non

escusi alcuno in alcuna cosa, ò causa, ò caso, alla condannatione delle spese. Volemo ancora, che per la comparsa del padrone à trattar la causa à qualunque atto comparisca non s'intenda sia revocato il procuratore, ma il Pre nella causa del figliuolo, ò il tutore, ò tutrice nella causa del pupillo possa avanti la contestatione della lite constituir procuratore, come ad ogni tempo potriano se per loro la lite contestata fusse, et finalmente il fidei commissario ad ogni tempo possa far il procuratore à tutte le cose che si appartengono all'offitio della commissaria, et à quelle cose che esso far potesse.

Che la poliza habbia forza di confessione.

81. Item statuimo, et ordinamo che se qualch'uno farà poliza di sua mano, o per altrui mani di suo consenso di denari, ò d'altra cosa ad alcuno, al qual sia debitore, o per causa di prezzo, o di deposito, o d'altra causa, habbia forza di confessione, come se fusse sero instrumento di confessione, et si debba in tutto, e per tutto mandare in essecutione.

Come il Giudice possa far il sequestro.

82. Item statuimo, et ordinamo, che il giudice non facci sequestro di cosa alcuna mobile, se non nelle cause, che sono permesse dalla ragione, et altrimente facendo non vaglia in modo alcuno, et il giudice, per il qual sarà fatto sia condannato dalli Priori in soldi cento di denari.

Nelle denuntie fatte ingiustamente il denuntiante paghi le spese.

83. Item statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno denuntiarà persona alcuna nella corte di Perugia, overo in queste terre, per la qual causa sia di mestiero al capoRione, ò compagni andarvi sia tenuto il denuntiante pagar tutte le spese, che si faranno per quelli che andaranno se la denuntia sarà ingiusta, et il giudice sotto pena di soldi cento lo constringa senza remissione à pagar tutto quello, che si sarà speso in detta causa, et quando la denuntia sarà vera paghi la spesa il delinquente, et il giudice lo constringa à sodisfare come di sopra alla d.ta pena.

Che niuno s'astringhi nel Palazzo del Comune dando la sicurtà

84º Item statuimo, et ordinamo, che nessun giudice constrenga persona alcuna nel Palazzo del Comune, overo altrove se sarà dare la sufficiente sicurtà di rappresentarsi, overo pagar la condannatione, che le sarà fatta, sotto pena di soldi cento se contrafarà, et chi l'accusarà col giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Che niuno pigli cessione di forastieri contro quelli della Terra, o suo distretto

85º Item statuimo, et ordinamo, che niuna persona di questa terra, o suo distretto pigli cessione da alcun forastiero contro alcuno di questa Terra, et chi contrafarà sia punito per il giudice in libre dieci di denari, et la cession non tenga, né vaglia in modo alcuno, et questo non habbia però luogo in quelli che havessero promesso, o principalmente obbligati per qualch'uno, overo con alcun di questa Terra ad alcun forastiero, et non havesse pagato il debito a detto forastiero, per la parte, overo in tutto, ne' quali casi la cessione della ragione possa farsi non ostante le cose sopradette: Aggiungendo, che se qualch'un riceverà ò promissione, over obligatione per persona alcuna, possa quello, per il quale fusse ricevuta la promissione, over obligatione agitare; et dimandare di essa, come se à lui attualmente concessa fusse, non ostante che l'attione non fusse ceduta a lui; ma quello, che per altri ha ricevuto non possa dimandar cosa alcuna della predetta promissione, over obligatione, né di essa ricever pagamento, o quietare in pregiuditio di quello per il qual si ricevè, et se farà quietanza non vaglia, né il debitor sia per quella liberato, ma la quietation fatta, o da farsi ad alcuno per altri vaglia, e tenga come se fusse fatta à quello in nome del quale è stata ricevuta, et da quella sia liberato, come se a lui fusse stata fatta, over si facesse.

Che nessun nobile riceva cessione alcuna contro quelli di questa Terra.

86º Item statuimo, et ordinamo, che nessun nobile riceva cession di ragione contro alcuno, ò alcuna della Terra nostra, et se la riceve non vaglia, né tenga, né meno per tal cessione agitar possa, et dal giudice non sia udito in detta causa, et il nobile sia punito in libre

dieci di denari, et nella medesima pena sia il giudice se gli dà audienza.

Chi sodisfa alla quinta parte del debito nelle condannationi se gli scancelli l'accuse.

87° Item statuimo, et ordinamo che chi sarà condannato per qualche debito pecuniario, et sodisfarà al suo creditore, overo s'accordarà con esso pagando la quinta parte della condannatione, il giudice cancelli da' libri della Comunità la detta condannatione, et cancellata non sia obligato pagar il resto.

Come debba procedersi nella divisione della cosa comune.

88° Item statuimo, et ordinamo che quelli, che hanno qualche cosa commune, se alcun di loro vorrà dividere, il giudice constrenga l'altro à petitione del dimandante a divider quel che è comune alla pena di libre dieci di denari; salvo se dette cose fussero indivisibili per patto, overo per altra giusta causa; et il giudice proceda in dette divisioni sommariamente senza che se le porga il libello, et senza strepito, overo figura di giuditio, et si lasci ogni solennità di ragione, non ostanti li dì feriati.

Delli muri comuni, et cause de muri, chiocane et simili cose.

89° Item statuimo, et ordinamo, che qualsivoglia, che ha muro commune con qualcheuno, et uno di quelli volesse racconciarlo, il giudice constrenga il vicino al concorrere alla spesa del racconciamento, et se uno di loro volesse alzarlo, o crescerlo sia tenuto ricercar il vicino, et con lui faccia la spesa in commune, et non volendo contribuire alle spese possa esso alzarlo quanto vorrà; et il detto vicino non vi possa edificare o porre, o mettere cosa alcuna se prima no sodisfi la metà della spesa fatta nel detto muro per stima da farsi da un buon et intendente muratore; et se edificasse nel muro, overo parte di esso, nella edification del quale non ha contribuito alla spesa debba in termine d'un mese doppo, che haverà cominciato edificare pagar la metà della spesa dimandatale, conforme alla stima; et il giudice ciò facci senza strepito, o figura di giuditio, et sia lecito à ciascuna parte porre, et metter nel muro comune legni, et travi per l'edifitio, et dalla parte

sua far finestre, versatojo et necessario senza pregiuditio delle parti, et quando ciò si facesse il giudice lo faccia rimuovere. Aggiungendo, che quando si fusse discordia tra qualch'uno, lite, ò molestia per cagion di qualche muro, overo androne, o chiocane, o fossati, neccessarij, o versatoi, stillicidij, o grandarecci, over simil' altra cosa sia tenuto il giudice à petition del dimandante andar al luogo, dove è del quale è la detta discordia, et vedere, assodare, terminare, diffinir de facto senza strepito, ò figura di giuditio in ogni modo, e ragione, che à lui meglio parerà havuta la informatione dalli Vicini, almeno di quattro huomini delli detti litiganti che non siano sospetti ad alcuna parte.

Che gli arbitrij, lodi, et instrumenti publici si mandino in essecutione.

90° Item statuimo, et ordinamo, che gli arbitrij, et lodi si mandino in essecutione per il giudice, come si mandano gli instrumenti publici ad essecutione secondo la forma dello statuto, et non si possi opponer eccettione alcuna, salvo quelle che si contengono nello statuto sopra la rubrica dell'ordine della ragione, eccetto, che se quel lodo fusse dimandato esser ridotto ad arbitrio di buon' huomo in fra dieci dì avanti al giudice, innanzi pende quella petitione, et persin tanto che non è terminato il processo, non si mandi ad essecutione, nonostante alcun'altro statuto in contrario, purche il dimandante riduca il detto lodo ad arbitrio di buon' huomo continuamente al tempo condecente proceda nella causa, altrimenti si mandi ad essecutione come di sopra.

Che non si muova lite a quelli chi hanno posseduto per spatio di trent' anni.

91° Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno ha havuto, et posseduto qualche cosa per spatio di trent'anni per se, o suoi antecessori, et autori per tempo di trent'anni con giusto titolo, non sia udito in modo alcuno quello, che vuol muovergli lite, salvo che appaia che in detto tempo non sia stato giustamente, et legitimamente impedito, et questo s'intenda tanto per il passato quanto per l'avvenire; ma non nelli minori di tempo detto, nè cosa dotale, o obligata per dote, nè di luoghi pij.

Che non corra termine alli clientuli in absenza delli procuratori per servizio della nostra Communità

92. Item statuimo, et ordinamo, che se accorra, che il Procuratore di qualche persona andasse in servitio fuori della Terra per il commune, o nel suo distretto non corra tempo alli Clientoli suoi per le cause Civili, nelle quali sarà procuratore aspettando cinque giorni, dopo li quali si proceda nella causa loro, non ostante l'absentia sua, et questo s'intenda quando la parte havesse un sol procuratore, ma se havesse più procuratori non habbia luogo questo statuto, salvo, che tutti non fussero andati per servitio di detto Commune.

Che li figliuoli di famiglia et il minor di quatordici Anni, et le Donne, che hanno marito possino essere convenute.

93. Item statuimo, et ordinamo, che li figliuoli di famiglia minori di quatordici anni essistenti in potestà del Padre, et le Donne che hanno marito possino agitare, et esser convenute senza consenso del Padre, di curatore, o del marito in cause criminali. Ma nelle cause Civili possa il figliuol di famiglia magior di venticinque anni, agitare, et esser convenuto senza consenso del Padre, o suo pregiuditio, se altro non v'è in contrario.

Delle liti che versano fra li congiunti.

94. Item statuimo, et ordinamo, che quando tra congiunti, o consanguinei nascerà controversia, o contentione, o lite, che il giudice constrenga le dette parti ad eleggere i più prossimi parenti, et non essendosene si elegghino i più amici d'ambe le parti, et non sospetti et quelli che eleggeranno le parti a petitione di qualsivoglia di loro, quali decidano le loro cause, et diffiniscano le controversie senza strepito, o figura di giuditio, come meglio à loro di ragion parerà, et il giudice constrenga realmente, et personalmente i detti consanguinei, o congiunti, o amici communi così eletti a decidere, et terminar le dette questioni, controversie, et cause, ad osservar quelle cose, che saranno terminate, et decise per li detti huomini chiamati; Et le predette cose non habbino luogo in quei casi quando vi fussero instromenti publici tra le parti, et non sospetti; non ostante qualsivoglia

statuto. et questo habbia luogo fra congionti sino alla terza generatione inclusivamente. Aggiungendo, che la detta commissione ne consanguinei, congionti, et amici non habbia luogo dopo la contestatione della lite, overo dopo, che sarà dato il termine à provar nella causa.

Che il compromesso non duri più di quattro mesi.

95. Item statuimo, et ordinamo, che il compromesso non duri più di quattro mesi, quali passati l'Arbitro non habbia più giuriditione, over licenza di più arbitrare, et non concordandosi le parti, il giudice elegghi il terzo, et basti, che doi consenghino, et quelli determinino.

Come il minor di venticinque anni si possa obligare.

96. Item statuimo, et ordinamo, che se qualch'un minore di venticinque anni tanto huomo, quanto donna, sorra per contratto, overo obligo alcuno, con qualche persona lo facci col consenso de doi più prossimi consanguinei maschi di detto, o detta minore, et altramente facendosi non vaglia tal obligo, ne in nessun modo tenga, et ciò non s'intenda di quei minori, che hanno il curatore, che se l'haverà lo faccia con l'auttorità di quello con l'intervento del giudice, non ostante se li consanguinei non vi fussero presenti, ma basti l'auttorità del giudice insieme col curatore, et se la predetta solennità non fusse osservata come è detto, li contratti non siano di valore alcuno, et questo s'intenda tanto per il passato, quanto per l'avenire, et in essi contratti giuri non contravenire per causa di minor età. Aggiungendo che li minori possino obligarsi sino alla quantità di soldi cento per una sol volta senza il curatore, et senz'altra solennità.

Che niuna Donna maritata facci obligatione senza consenso del marito.

97. Item statuimo, et ordinamo che nessuna Donna maritata possa di sua volontà obligarsi in modo alcuno con per testamento, ò ultima volontà, ò donatione, o transferir i suoi beni senza consenso del suo marito, salvo che in articolo di morte, in absenza di suo marito, per cui non potesse haver il suo consenso, et in questo caso vi acconsentino doi de più prossimi parenti del marito, et se altrimenti

si facesse non vaglia in modo alcuno, benche v'intravenghi il giuramento. Aggiungendo che quando consti per verità, che habbia il marito abbandonato, ò repudiato la moglie sia in libertà sua far della sua dote quello gli pare—

Che il marito dopo la morte della moglie habbia il terzo della dote.

98° Item statuimo, et ordinamo, che quando morirà la moglie al marito senza figliuoli legitimi, et naturali tutte le cose aprezzate, che haverà havuto, ò ricevuto il marito, ò a lui saranno state promesse per matrimonio contratto fra loro rimanghino al marito insieme con la terza parte della dote havuta, over promessa, alle quali cose aprezzate, et l'altre parti della dote da rendersi, et restituirsi a quello, o à quelli, al quale o à quali sarà stata fatta cautione di restituirla, overo ad altri per li quali per detta causa si dovesse far la restitutione, il marito della donna per niente sia tenuto, et questo se questo matrimonio non sarà diviso per altra giusta causa, che per morte. Aggiungendo, che soluto il matrimonio per morte del marito, gli heredi del marito siano tenuti alimentar la moglie del già morto marito, secondo la qualità della dote insino alla restitutione di quella, et questo non pregiudichi alla donna, se per altra causa dell'herede del marito fosse da esser alimentata, et questo facci osservar il giudice sommariamente senza strepito, ò figura di giuditio non ostanti li giorni feriati fatti per necessità d'huomini—

Che nissun pazzo che non ha lucidi intervalli possa contrattare.

99° Item statuimo, et ordinamo che nessun mente capto, furioso, o pazzo, che non ha lucidi intervalli possa vendere, o contrattare, ò in altro modo promettere, et tal vendita, contratto, o promessa sia ipso facto nulla, et ciascun figliuolo, parente, o consanguineo, o congiunto di detto furioso o maschio, o femmina per se, et suo procuratore, possa adimandar quello che dal sopradetto sarà venduto, et anullare, et cassar il contratto, et ciascuno si reputi idoneo ad ammettersi alle cose predette, et il giudice sia tenuto cassare, et annullare fra termine di otto giorni sommariamente, et senza strepito, ò figura di giuditio, et oblatione di libello servato, over non servato l'ordine della ragione. Aggiungendo che ricevuto il giudice

da suoi parenti o più prossimi, consanguinei, ordini un bando per i luoghi soliti della Terra, che nessuno gli dia la burla, o lo molesti, ò ardisca contrattar con lui, o far carta di obligatione, che li contratti, o obligationi s'intendano ipso facto irriti, et nulli, et s'habbino per non fatti; et il prefato giudice non oda nessun agente, o dimandante, eccipiente, overo defendente per la sopradetta causa, et obligatione, non ostante che sia per giuramento, overo per qualunque altra fermezza munito. Et il giudice debba à petitione di ciascuno anullare, cassare et far annullare, et cassare detto contratto, ò obligatione, et nessuno ardisca trattar male detta persona col percuoterla, ò fargli oltraggio alcuno sotto pena di soldi cento, et ciascuno possa accusar con giuramento, et con un testimonio. Aggiungendo à questo che li contratti fatti prima che la persona sia impazzita habbino vigore et forza a favor del contrattante, et di quello che ha contrattato, et non altrimenti; et se fusse nato pazzo non possa in modo alcuno contrattare, et obligarsi, et contrattando, ò obligandosi sia nullo come di sopra.

Che quello che fù la sicurtà, ò qualche obligo di conservatione per qualch'uno sia constretto à conservarlo.

100° Item statuimo, et ordiniamo che se persona alcuna farà sicurtà, ò obligo per qualcheuno di cui ne constasse publico instrumento di conservatione senza danno, quello che promette, ò suoi heredi conservi il contratto à quello che ha promesso, ò à suoi heredi indenne, acciò il fidejussore sia assoluto, et libero, et reso libero, et assoluto da tal sicurtà, overo obligatione à qualunque tempo le conservisse, relassate le solennità della ragione, non ostanti le ferie per la neccessità degli huomini, et il giudice mandi in essecutione à petione di chi adimanda, senza che si porga il libello, come si facesse, o far si dovesse contro il principal debitore. Et se il detto tal fidejussore così obligato fusse, over si ritrovasse così condannato per l'assenza per dette cagioni in alcuna quantità di denari, si riscuota tal condannatione per il giudice contro il principale, et non contro la sicurtà, veduto l'instrumento della conservatione della indennità.

Quando saranno piegati i termini nelle possessioni si constrengano le parti

a chiamar gli arbitri per acconciarli.

101° Item statuimo, et ordiniamo che se nelle possessioni si trovaranno i termini piegati, il giudice chiami gli arbitri, overo li chiamino le parti, che gli accomodino, et non dove sono, gli mettino ad instanza del dimandante, et gli arbitri siano vicini di quei luoghi, o altri di consenso delle parti, et eletti che saranno, il detto giudice li costrenghi a terminar fra una parte et l'altra, et se non fussero d'accordo si elegghi il terzo dalle parti, o dal giudice, et ciò che sarà fatto da questi sia rato, et fermo, et ciò si facci senza strepito, o figura di giuditio, et senza che ne sia dimandato.

Che a quelli che sono obligati i beni delli Banditi siano dati.

102° Item statuimo, et ordiniamo che se alcuno è, o sarà bandito da questo nostro luogo per l'avenire per qualche malefitio, et li suoi beni fussero per debito obligati, ma reale, et non finto, habbia la tentione di quelli, a cui sono obligati persino alla piena sodisfattione delli detti debiti, et il giudice non debba quello, o quelli molestare, o far molestare, et se lo molestarà paghi di pena cento soldi del suo salario, et quello che farà sia nullo.

Chi domanda cosa alcuna dè Banditi la dimandi avanti al Giudice.

103° Item statuimo, et ordiniamo che qualunque volta avenghi, che ne' beni di banditi, over de' condannati, o de' preni per debito della Communità di questa nostra Terra si adimandasse qualche cosa ne' beni mobili, si debbano dimandare avanti al giudice chiamato à questo il Capo Priore, et compagni, che defendano la predetta cosa, et il giudice esaminate le cose del dimandante decida detta causa, altrimenti sopra esso non possa pronuntiare, et il simile facci ne' beni immobili -

Giorni Feriati

104° Statuimo, et ordiniamo, benchè sia sempre neccessità servar la giustitia conservatrice di tutte le cose, nondimeno a reverenza dell' Omnipotente Dio, et de' tutti i Santi, et Sante sue, che nelle cause civili siano gl'infrascritti giorni feriati.

La festività del Natale di nostro Signor Iesu Christo, con quattro giorni antecedenti, et con li giorni susseguenti sino alla

festività della Epifania inclusive. S. Antonio. S. Sebastiano. Le festività di tutti gli Apostoli, et Evangelisti. S. Ercolano. S. Gio: Battista con doi giorni precedenti, et doi giorni sussequenti. Le festività de quattro Dottori di Santa Chiesa cioè Gregorio, Ambrogio, Agostino, et Girolamo. La Pasqua di Ressurretione con sette giorni precedenti, et sette sussequenti. L'Ascensione con li tre giorni precedenti. La Pasqua della Pentecoste con li doi giorni seguenti. Tutte le Domeniche dell'Anno, et le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa. Tutti li Venerdì di Marzo, et tutti li Santi Avvocati di questa Terra. La festività del Santiss.mo Sacramento. S. Michele Arcangelo di Maggio, et di Settembre. Le festività della B. Vergine Maria. S. Lorenzo Martire. S. Lodovico. S. Francesco. S. Martino Vescovo. S. Nicolò. La festività di tutti li Santi col giorno seguente. S. Pietro Martire. S. Ubaldo. S. Catharina, S. Lucia.

Le ferie nel tagliare, battere, et raccorre il grano, finchè è raccolto tutto, finchè si faranno le Vendemmie sino al fine, per sette giorni dopo il regimento di qualsivoglia Commiss.rio Vicario over Giudice, quando avanti terza si facesse conseglio, ò arengo, ò si leggessero le proposte, et tutti gli altri giorni siano giuridici.

Nelli Criminali siano feriati tutti li giorni infrascritti, cioè tutte le Domeniche, la festa di S. Gio: Battista, le festività della B. Vergine Maria, di S.to Ubaldo. La Pasqua di Ressurretione, la Natività di Nostro Signore, il primo giorno dell'Anno, la Epifania, la Pentecoste, nel giorno di tutti i Santi, il Vener Santo; et tutti gli altri siano giuridici.

Offitio de Maestri di Strade.

Che non comportino si sputi, o si butti bruttura nel pozzo della Piazza, nè meno nel Palazzo, ò Trasanne, ò nella Piazza.

105 Statuimo, et ordinamo che li Maestri di strade non comportino, che persona alcuna di qualsivoglia grado, o conditione sputi, overo butti bruttura, o la facci nel Pozzo della Piazza, overo nelle porti di questa nostra Terra, et nel Palazzo, o Trasanne, ò Piazza sotto pena di soldi venti di denari per ciascuno, et per qualsivoglia volta, et ciascun possa accusare nelle predette cose i delinquenti con giuramento, et con un testimonio, qual habbia la metà della pena, et il Commissario, o Vicario, o Giudice facci bandire il presente statuto

nel principio del suo offitio, overo li Priori, et similmente alcuno non ardisca pisciare, o fare, o buttare bruttura nel Palazzo del Commune, nella Piazza grande, et nelle Trasanne sotto la sopradetta pena.

Che non comportino si faccino le Troscie di letame per la nostra Terra.

106° Item statuimo, et ordinamo che non comportino, che persona alcuna faccia in questa Terra le Troscie per coglier letame, o qualsivoglia altra cosa nelle vie pubbliche di detto luogo, et di fuori nelle strade pubbliche, e reali, per la qual cosa, letame, paglia, ò pagliccio, et ingombramento dia danno al suo vicino, ò a chi passa per la strada; ma da parte della via, overo della strada reale si ponga, et non in mezzo della strada, sotto pena di soldi dieci di denari per ciascuno, et per ciascuna volta, et levisi non di meno il letame, et l'ingombramento lasciando la via libera, et senza impedimento: et il giudice, o maestri di strada siano tenuti, et debbano ricercare dentro et fuori della terra, se alcuna via è impedita dalle predette cose, overo se in essa è fatto qualche ingombramento, almeno una volta il mese, et puniscano li colpevoli, et tante volte li condannino, quante volte haverà contrafatto, et chi accusarà habbia la terza parte della pena, quando giurarà, et haverà un testimonio, et questo capitolo si bandisca da ogni offitiale nel principio del suo offitio.

Della pena di chi fà brutture apresso le porte della Terra, e che ingombra la muraglia.

107° Item statuimo, et ordinamo che non comportino si facci bruttura, ò ingombramento apresso le porte dentro, et fuori per dieci piedi sotto pena di soldi cinque per ciascuna volta, et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte della pena; Et il Commissario faccia bandire almeno una volta il mese questi capitoli sotto pena di soldi venti di denari per ciascuna volta. Similmente niuno ardisca cavare, impedire, ò ingombrare apresso il muro del commune sei piedi dentro, et sei di fuori et la via d'intorno di detti sei piedi, et chi contrafarà sia punito in soldi trenta di denari, et il giudice non facendola pagare sia sottoposto lui à pagarla.

Rubriche di danni dati e le sue pene.

Che niuno coglia passaggio dalla Villa di Ponte spiano in quà.

108° Statuimo, et ordinamo che nessuna persona coglia passaggio overo pedaggio dal fosso di ponte Urscia in quà verso ponte spiano, se non conforme alli capitoli, che si faranno dalla Communità ò quello, che haverà questo carico, et il contrafaciente si punischi in soldi venti di denari per ciascuna volta; et l'accusante con giuramento guadagni la terza parte; et si facci pagar subito la detta pena à favor della Communità

Della pena di chi amazza polli, et percuote d'altrui bestie.

109° Item statuimo, et ordinamo che qualunque persona amazzarà polli d'altri, il giudice punisca il delinquente in soldi cinque di pena per ciascun pollo, et rifacci il danno al patiente standosi al suo giuramento. Salvo che sia lecito a ciascuno, trovandoli ne' gli horti, o nelle vigne amazzargli senza pena alcuna. Similmente chi percuoterà le bestie d'altri, per le cui percosse morissero, il giudice punisca il delinquente in soldi venti di denari per ciascuna volta, et rifacci il danno doppiamente al patiente standosene al suo giuramento.

Della pena di chi piglia, o sopra piglia in possession d'altri.

110° Item statuimo, et ordinamo che niuna persona pigli tenuta alcuna di propria auttorità, o la lavori senza licenza del Padrone, o pigli overo termini, che sono nelle possessioni d'altri, ò vero de Vicini; et chi contrafarà paghi di pena libre venticinque de denari; et il giudice facci pagar detta pena, qual la metà sia della Communità, una parte del Commissario, ò Vicario, ò Giudice, et l'altra dell'accusante con un testimonio. Similmente chi di propria auttorità, et senza licenza ò dell'offitiale dell'Inclita et Augusta Città di Perugia, overo del Commissario, Vicario, ò Giudice di questa Terra nostra come di sopra di propria auttorità qualche tenuta si punischi per qualunque volta in soldi venti di denari, et la tenuta si restituisca al Padrone.

Della pena di chi turbarà le possessioni altrui.

111° Item statuimo, et ordinamo, che se qualchiuno molestarà

o turbarà tenuta alcuna, ò possessione contro la volontà del Padrone si punischi per ciascuna volta in libre venti di denari dal sopradetto Giudice, et l'inibisca, che lasci quello, che hà occupato, turbato, o molestato. Et in questo s'intenda se vi hà lavorato, o fatto impedimento, o danno; ma se la tenuta gli l'haverà data la corte per rigor di giustitia non paghi pena alcuna.

Della pena di chi piglia le cose publiche della Communità.

112° Item statuimo, et ordiniamo, che niuno occupi, o pigli per se cosa alcuna della nostra communità, et quello che la tiene, o possede dopo che sarà mandato il Balio habbia dieci giorni di tempo à sgombrare, et rilassare qualsivoglia sorte di cosa, et non rilassandola si punischi in soldi cinquanta di denari; et benche la cosa sia stata tenuta per spatio di longo tempo, nondimeno subito fattole il precetto lievi via ogni impedimento, et rilassi quello che tiene; et chi accuserà col giuramento, et con doi testimonij guadagni la terza parte della pena. Et quello che s'occuperà, o sopra preso si restituisca al capo Priore, et compagni, et anco li frutti raccolti in esso. Et dalli Priori si elegghino otto huomini à riveder le cose publiche occupate della detta Communità. Et le predette cose s'intendino, et habbino luogo fuori della Terra nel suo distretto, et dentro della Terra sia in arbitrio delli Priori.

Della pena di chi non farà l'Horto.

113° Item statuimo, et ordiniamo, che qualsivoglia persona facci nel suo Terreno l'Horto in questo distretto, acciò si levino de molti danni, che farsi potessero ne' beni altrui, nel quale vi semini ogni sorte di herbaggi neccessarij per uso di Casa; et chi non lo farà se gli facci dalli Priori, o dal Commissario, ò Vicario precetto, sotto pena di soldi cinquanta de denari per ciascuna transgressione del precetto, altrimenti caschino loro in detta pena.

Della pena di chi tiene la notte le bestie fuori di casa, e dè Cani sciolti.

114° Item statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona tenga fuori di casa la notte le bestie per la Terra, se non ligate sotto pena per la prima volta di soldi cinque di denari; et basti

la inventione dell'offitiale, overo famiglio quando si trovana di notte, et possi ciascuno accusare col giuramento, et guadagni la terza parte, et se sarà trovato più volte sucresca sempre la pena al doppio. Et similmente niuno ardisca tener i cani sciolti per il mese di agosto sino che saranno fatte le vendegne sotto pena di soldi cinquanta de denari da pagarsi dal Padron del cane, et se facesse danno nelle vigne paghi l'istessa pena per ciascuna volta, et risarcisca il danno al Padrone, et si creda all'accusante col giuramento, et con un testimonio, et guadagni la metà della pena.

Che le bestie ritrovate nelle posessioni dal Padrone, si possino menar alla Corte.

115 Item statuimo, et ordinamo, che quelli che trovaranno le bestie ne' Terreni suoi proprij, ò a cottimo possano presentarle alla corte, et il giudice le faccia bandire se qualch'uno vuol difenderle, ò dir che sono sue, comparisca avanti a quello, et si proceda conforme allo statuto del danno dato, quando non l'habbia concordata la parte, conforme al termine dello statuto, et non sia tenuto alla pena, se l'assegnatione non fusse fatta quel dì, che l'ha trovate; et consegnandole dopo quel tempo, che l'ha trovate un giorno dopo, paghi soldi venti di denari per pena. Et quelli che non l'hanno lasciate menare et pigliare caschi nella medesma pena. Et quello che le trova facesse danno alle bestie ritrovate, oltre alla detta pena si astrenghi a risarcire il danno secondo la stima di doi, ò tre huomini da bene, et di tutte le predette cose si stia al giuramento dell'Accusatore.

Della pena di chi manda le bestie alli fini in certi tempi.

116 Item statuimo, et ordinamo che niuno mandi capre, montoni, pecore, agnelli, et porci dalle Calende del mese d'aprile sino alle Calende del mese di Luglio da mezzo piano insù, qual comincia a piè del fosso dell'aquanella sino a santa Maria della Sina. A piè del fosso di massoggio sino alla strada della pennacchia. Dal ponticello della via dal piano, che tira alla serra di colle grande sino alla fonte de' piecci, se qualch'uno contrafarà paghi di pena per ciascuna bestia soprad.ta dinari otto per ciascuna volta. Et stiasi al giuramento dell'accusatore sino alla

quantità di soldi cinque, et da li in sù sino alla quantità di soldi dieci de denari con un testimonio, et da li in sù con doi, et habbia la terza parte della pena, et risarcisca si il danno al dannificato.

Degli arbori che sono sopra l'altrui possessioni come debbano stare.

117 Item statuimo, et ordinamo, che se qualch'uno ha qualche arbore sopra l'altrui terreno lo debba levare a petitione del dimandante, o si tagli tanto quanto pende sopra quel terreno o si tenghi tanto alto dal Padrone, che sia sette piedi almeno, acciò non offenda il vicino, et chi contrafarà paghi di pena soldi venticinque de denari; et non levandolo, ò non accomodandolo fra il termine assignatole dal giudice se gli raddoppij sempre la pena in infinito. Et se qual ch'uno haverà arbori, o parte d'arbori nel terreno altrui il padrone sia tenuto venderlo per giusto prezzo; et quando non si sia accordo li facci accordare il giudice, senza porsi libello alcuno, o altra solennità di ragione; et quello il quale ha ricevuto il termine sia tenuto comprarlo per il giusto prezzo pagandolo al venditore, et se non saranno d'accordo eleggino un'huomo, o più di comun concordia, quale, ò quali dechiarino il detto prezzo.

Della pena di chi mette fuoco.

118 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno metta fuoco nel monte, o nel piano, o nella sua possessione, ò in altre che apporti danno, ò a questa nostra Comunità, ò ad altri particolari; et chi contrafarà sia punito in venticinque libre de denari per ciascuna volta, et risarcisca il danno doppiamente al patiente, et chi accusarà con giuramento habbia la terza parte della pena; et se ciò facessero i forastieri si condannino di pena doppia.

Della pena di chi vende con misure non giuste grano, vino, olio, biade, ò altre cose.

119 Item statuimo, et ordinamo che nessuno venda vino, overo olio, grano, biade, et altre cose, se non con misure giuste, et bollate col bollo della Inclita, et Augusta Città di Perugia, overo

di questa nostra Communità quando li sarà l'appalto, et chi
contrafarà si punischi per ciascuna volta in soldi dieci di de=
nari; et per ciascun caso in soldi cinque di denari; et il giudice
dei volte almeno la settimana facci la revisione, et castighi
i colpevoli, et non facendolo sia punito lui per li Priori in soldi
venti di denari per ciascuna settimana, et si creda a chi accu=
sarà con giuramento, et il presente statuto si bandisca per i
luoghi soliti della Terra al tempo del Commissario, Vicario o Giu=
dice nel principio del suo offitio.

Della pena di chi vendemmia avanti il tempo.

120° Item statuimo, et ordinamo, che nessuno presuma ven=
degniare nel distretto di questa nostra Terra fino a tanto che
non sarà determinato per publico, o privato conseglio, et sino
alle Calende del mese di Ottobre sotto pena di soldi quaran=
ta di denari, et chi accusarà con giuramento, et con un testi=
monio habbia la terza parte della pena.

Della pena di chi farà il Carbone nel monte, Toppe, catini, ò Taglieri.

121° Item statuimo, et ordinamo, che nessuna persona tagli
arbori, ò facci legne nel monte di questa Terra per far carbone,
o Toppe, o catine, Tabarigi, over taglieri sotto pena di soldi
venti di denari, et chi accusarà con giuramento, et con un
testimonio habbia la terza parte della pena, et il giudice
sotto pena di soldi cento facci ogni mese inquisitione fra quelli
huomini, che per il più praticano nel detto monte, et punis=
ca i colpevoli nella prefata pena. Vogliamo però che le pre=
dette legne, carbone, et le altre cose sopradette si possino fare
dalla semita, che va dal pozzo per la dritta serra, overo dal=
la cima della serra del pozzo, et esce alla drittura del pon=
te del fossato della Romita verso acqua freddola senza pe=
na alcuna.

Della pena di chi farà danno nelle selve della Communità.

122° Item statuimo, et ordinamo, acciò si guardino le selve
della Communità, nessuna persona si tagli arbori di qual=
sivoglia sorte, sotto pena à quelli della terra di scudi tre

per ciascuna volta, et a' forastieri medesimamente per ciascuna volta scudi sei; et quella selva del ranco, acciò sia meno danneggiata ordiniamo, che quando quelli della Terra vi faranno danno paghino la sopradetta pena di scudi tre, et li forastieri scudi dieci di paoli dieci per scudo per ciascuna volta, et la perdita delle bestie, et ferri che haveranno, et risarciscano il danno, et ciascuno possa accusare con giuramento, et habbia la terza parte della pena. Escludemo però da questo statuto tutte le donne, che per loro bisogno vanno per le ramaccie secche, ma gli huomini che vi vanno fuori delli mesi eccettuati per dette ramaccie ò secche, ò verdi, paghino di pena cinque paoli, et chi l'accusarà con giuramento guadagni la terza parte della pena, et le legne si consegnino al capo priore, e compagni.

Delle pene delli forastieri che pasturano nel monte, e nel piano.

123. Item statuimo, et ordiniamo che nessun forastiero faci pasturare nel monte, o nel piano con bestie grosse, o minute, le grosse siano Buovi, Cavalli, Asini, Capre, et simili altre sotto pena di soldi cento de denari per ciascuna di esse, et delle minute per ciascuna soldi cinque di denari; et se dessero danno nelle vigne, horti, pastani, prati, in arbori domestici fruttiferi, le bestie grosse per ciascuna volta, et per qualsivoglia di esse si paghi di pena soldi quaranta de denari, salvo che non s'intenda della Capra in Prato tanto, et per qualsivoglia bestia minuta soldi dodeci de denari. Et nelle biade per ciascuna bestia grossa, et per qualsivoglia volta soldi venti de denari, et per ciascuna bestia minuta quattrini dieci; et per le galline, et altri polli nelle vigne soldi doi si paghi di pena, et si risarcisca il danno. Et ciascun possa pigliare il pastore con le bestie, et presentarle alla corte, et giurando con un testimonio habbia la terza parte della pena: Et questo statuto non s'intenda di quelli che hanno comprato ò compraranno l'herbatico della Communità, nè delli lavoratori, che hanno le posessioni, che sono di questa nostra Terra.

Della pena di chi dà danno nelle maese, selve, pasture, et grani.

124 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno facci danno nelle maese, nelle selve, et pasture sotto pena per qualsivoglia bestia grossa di soldi cinque de denari, et per qualsivoglia bestia minuta soldi doi, et in simil pena si puniscano quelli, che faranno danno nelle terre bandite, et ciò non s'intenda ne' prati, e campi domestici, benchè rifatti; et chi farà danno ne' grani paghi di pena un giulio per qualsivoglia bestia, et sodisfacci il danno alla stima di huomini periti da eleggersi, et si paghi subito.

Che quelle bestie che saranno trovate vicine al danno dato siano tenute.

125 Item statuimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona che trovarà in qualche possessione le bestie di qualsivoglia sorte che habbino fatto danno i padroni delle bestie rifaccino il danno, et non trovandosi bestie, essendosi il danno s'intendano esser state quelle che vi si trovaranno più vicine, et paghi il padrone la predetta pena del sopradetto statuto.

Della pena di chi dà danno nel sodo, overo arborate.

126 Item statuimo, et ordinamo, che Bovi, Asini, cavallo, o mulo, porco, ò capra, overo altra bestia grossa in arbore salvatico, overo ghiande in selva d'altri, paghi di pena per ciascuna delle sopradette bestie soldi cinque de denari, et se con altra bestia minuta paghi soldi doi de denari; et similmente sia punito nel sodo non guardato, stoppole, et maese non guardate, et si risarcischi il danno al dannificato, et si creda al giuramento dell'Accusatore persino alla quantità di soldi cinque, et da lì in su sino alla quantità di soldi dieci con un testimonio, et da lì in su con doi testimonij.

Della pena di chi farà danno personalmente.

127 Item statuimo, et ordinamo, che nessuna persona dia danno personalmente nelle Vigne altrui dalle Calende del mese d'aprile sino alle Calende del mese di Novembre sotto pena di soldi cento de denari per ciascuna volta, et si rifacci il danno doppiamente, ma negl'altri tempi sia punito per ciascuna volta in soldi cinquanta de de-

nari: et con rifar il danno come si è detto: et se darà danno in horti d'altri paghi di pena soldi quaranta de denari, et se mozzarà, o tagliarà qualche arbore domestico, ò lo stirparà paghi di pena soldi venti di denari, et se non stirpasse, et desse altramente danno paghi di pena soldi dieci. Et se desse danno in selve vedasi di sopra al proprio statuto 122. Et se andasse per le biade altrui facendo danno paghi per ciascuna volta soldi venti de denari, et se leverà, o portarà, o guastarà cosa alcuna paghi di pena soldi quaranta de denari, et se portarà via fieno, o paglia paghi soldi trenta de denari; et in tutti i modi che contrafarà risarcisca il danno doppiamente, et in tutti li casi predetti si creda al giuramento dell'accusatore con un testimonio; et vogliamo che sia tenuto il padre per il figliuolo, il padron per il fameglio, il signor per il servo, et a forastieri si raddoppij la pena nei predetti casi.

Della pena di chi lascia andar i porci fuori della Terra.

128. Item statuimo, et ordinamo che nessuna persona di qualsivoglia stato, ò conditione lasci andar li porci fuori della porta della Terra senza pastore sotto la pena di soldi cinque per ciascuno, et per ciascuna volta; et quando il giudice li ritruova li rimeni, et li faci pagar la pena senza remissione alcuna.

Della pena di chi molestarà qualch'uno nelle pasture.

129. Item statuimo, et ordinamo che nessuno molesti persona alcuna nella pastura del monte di questa nostra Terra, cacciando le bestie menandole fuori della pastura sotto pena di soldi cinquanta de denari, et si stia al giuramento dell'accusatore con un testimonio, purche non s'intenda nel monte venduto contro li compratori; overo loro pastori; i quali senza pena alcuna possino cacciar altri.

Che il dannificato possa accusare.

130. Item statuimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona dannificata, o da huomini, o da donne, o da bestie possa accusare, et far pagar il danno con giuramento persino alla quantità

di soldi quaranta, et non più, et fatta la stima possa dimandar avanti al Vicario, o Commissario, overo Giudice.

Della pena di chi dannifica il fosso del Commune.

131 Item statuimo, et ordinamo che nessuno dannifichi nel fosso del Commune con riempirlo, o cavarlo, o pasturandolo sotto pena per ciascun bove, Asino, Cavallo, porco, mulo, capra, o'altra bestia grossa di soldi trenta de denari, et per ciascuna bestia minuta soldi doi, et personalmente in soldi quindeci de denari; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena.

Della pena de gl'inobedienti al Commissario, et alli Priori.

132 Item statuimo, et ordinamo che ciascuno obedisca al Commissario, Vicario, o Giudice, et al capo Priore, et compagni sotto pena di libbre dieci de denari per ciascuna disobedienza, non ostante altro in contrario.

Della pena di quelli che parlano contro la Communità.

133 Item statuimo, et ordinamo che nessuno ardisca, o presuma parlare, o trattare cosa alcuna contro questa nostra Communità sotto pena di libre cinque per ciascuna volta che si contrafarà pagandola in tanti denari, et il giudice facendo pagar detta pena, ne habbia la metà, et l'altra sia della Communità, et non facendola pagare sia sottoposto egli stesso à detta pena del suo salario, et s'applichi à detta Communità.

Della pena di chi dice parole ingiuriose al Capo Priore, e a suoi Compagni.

134 Item statuimo, et ordinamo che nessuno ardisca dir parole ingiuriose, o villania al capo Priore, e suoi compagni nelli publici, o privati consegli nel Palazzo, o nella Piazza, o in altri luoghi sotto pena di soldi venti per ciascuna volta, qual pena sia de denari, et dal giudice si facci pagar subito senza poterne far gratia alcuna, et la metà della pena sia la sua, et non facendola pagare, si metta a conto del suo salario.

Della pena di chi fà mandar scomuniche.

135 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca, nè presuma far publicar scomuniche dalle calende d'aprile sino alle Calende di Novembre sotto pena di dieci libre de denari per ciascuno, ogni volta che si contrafarà.

Della pena di chi mette la calcina ne' fiumi.

136 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca mettere, o portare la calcina nei fiumi per ragione di pescare, o gettarsi la pasta, o farsi altra manifattura sotto pena di soldi cinquanta per ciascuno, et per ciascuna volta, et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte, l'altra sia della Communità, et l'altra del Giudice.

Della pena di chi alibra che non serve al Commune.

137 Item statuimo, et ordinamo che se qualchuno possede qualche posessione nel distretto di questa nostra Terra, il qual non serve al Commune, et di essa non paghi i datij, et le colte fra termine de quindeci giorni dal dì della compra di detta possessione, overo che alle sue mani è pervenuta per qualch'altro modo di ragione, o causa, debba porla nel Catasto a parola per parola, et dechiari i vocaboli, et confini per spatio di quindeci giorni, conforme allo statuto decimosesto, e sotto la pena in quello contenuto.

Che i lavoratori paghino le colte per li padroni, se non le pagano loro.

138 Item statuimo, et ordinamo che se qualch'uno lavorarà i beni de forastieri, o di questa Terra sia tenuto pagarle colte per quelli padroni delle terre de frutti delli predetti beni se non pagano loro, et il giudice facci l'essecutioni a quelli che volontariamente non pagano, come meglio, et più espediente gli parerà, acciò i datij, et le colte più facilmente si riscuotano.

Che la pena del danno fatto di notte si raddoppij.

139 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca apportar danni a persona alcuna di notte sotto pena del doppio da pagarsi senza dimora alcuna, tanto del danno fatto personalmente

quanto con le bestie, et de danni fatti di notte se ne facci mentione.

Della pena di chi piglia la pietra della muraglia.

140° Item statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca pigliar le pietre della Muraglia del comune sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia pietra, et chi accusarà con un testimonio habbia la terza parte della pena. Et il commissario, o Vicario, o Giudice facci bandire nel principio del suo offitio questo statuto sotto pena de soldi venti di denari.

Della pena di chi ritoglie la tenuta data per il balio per forza.

141° Item statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca, o presuma ritoglier la tenuta per forza data dal Balio sotto pena di soldi cento per ciascuna volta de denari, et si creda al giuramento del Balio con un testimonio, o ad altri nel medemo modo, et nel riporto che farà si ponga chi vi era presente, mentre diede la tenuta, altramente facendo non vaglia. Et se qualch'uno impedirà che non si dia la tenuta si punischi nella medema pena sopradetta, et sia non dimeno costretto à darla, et se il Balio s'accordarà con quelli che debbano dar la tenuta, et impedisca la giustitia, che nō habbia il suo corso paghi di pena soldi cento di denari; et chi l'accusarà con un testimonio, et col giuramento habbia la terza parte della pena.

Della pena di chi ripigliarà il pegno per forza al balio.

142° Item statuimo, et ordinamo, che niuno ardisca, o presuma ripigliar il pegno per forza al Balio sotto pena di soldi cinquanta de denari, et si creda al suo giuramento con un testimonio, et se il detto Balio s'accordarà con quelli à quali deve far il pegno, et impedisca la giustitia sia punito nella sopradetta pena lui stesso da giudice senza remissione alcuna, et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena.

Come si proceda da simile simile.

143° Item statuimo, et ordinamo che quando il giudice non

truova pena determinata, ò dechiarata nella forma delli statuti proceda da simile à simile contro al delinquente, nella condannatione, overo sentenza, nella qual dechiari, che procede da simile à simile, acciò non possa ò malamente, ò indebitamente condannar.

Della pena che deve il Commissario, o sua fameglia facendo danno.

144 Item statuimo, et ordinamo che se il Commissario, o Vicario, o Giudice, o sua fameglia personalmente, o in qualsivoglia altro modo apportaranno danno in qualche luogo di questo nostro distretto sia punito al doppio di quelli della Terra; et essendo accusato con un testimonio, et col giuramento, il capo Priore, et suoi compagni, overo li sindicatori nel fine del suo offitio li facino pagar la pena sopradetta.

Della pena delli biastemmatori.

145 Item statuimo, et ordinamo, che niuno ardisca biastemmare il Santissimo nome di Dio, di Gesu Christo nostro Salvatore con attribuirle cose inhoneste, et inconvenienti, et inhumane, sotto pena di soldi docento, nemeno ardisca nominar indebitamente senza rispetto, o riverenza il corpo, o sangue, o altro membro del detto Salvatore sotto l'istessa pena; et se giurarà nel nome di Dio senza rispetto, e senza neccessità paghi di pena soldi centosessanta; Et se nominarà i membri della gloriosa Vergine Maria paghi di pena soldi cento, et similmente se nominarà le santi con poca riverenza paghi di pena soldi cinquanta, le quali pene siano de denari; et chi accusarà con giuramento, et con un testimonio habbia la quarta parte.

Della pena di quelli che fanno le pertiche, o pali per la vigna nel monte à certi tempi.

146 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno facci le pertiche, ò pali nelle selve della Communità per la vigna se non dalle Calende di Gennajo sino alle Calende di Maggio ogni anno, ne meno si possino far per vender a forastieri sotto pena di soldi venti de denari per soma, et chi accusarà col giuramento, et con un testimonio habbia la terza parte della pena.

Della pena di chi svia le acque dal suo corso.

167. Item statuimo, et ordinamo che nessuno impedisca il corso dell'acque, che corrono fra Vicini, overo d'altrove, nè dia nuovo corso per la sua, o per la possessione d'altri, che apporti danno oltre al suo corso solito sotto pena di soldi venti di denari per ciascuno, et per ciascuna volta; et se alcuno darà nuovo corso, o nella sua, ò nell'altrui possessione, et da questa entri nelle altre paghi la sopradta pena; et chi l'accusarà con giuramento, et con un testimonio guadagni la terza parte della pena.

Della pena di quelli che tagliano, ò cavano arbori da frutto.

168. Item statuimo, et ordinamo che nessuno ardisca tagliare, o cavare arbori da frutto, overo oppij nelle selve della Communità, o ne' beni altrui senza espressa licenza della Communità in scritto, o de' Padroni delle possessioni sotto pena di pagar un scudo per qualsivoglia arboro, et un scudo di pena; et chi accusarà con un testimonio, et col giuramento habbia la terza parte della sopradetta pena. E vendendoli à forastieri paghino uno scudo per ciascun' Arboro.

Che sorte di bestie debbano star nel piano.

169. Item statuimo, et ordinamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, ò conditione tenghi bestiame di sorte alcuna nel piano di questa nostra Terra, eccetto li buovi da lavorare, et le bestie da soma per tutto il mese di maggio, et di giugno sotto pena di soldi cinque de' denari per qualsivoglia bestia grossa, et per ciascuna bestia minuta un soldo. Eccettuamo però quelli che habitano in contado, et che possano tenerle nelle loro possessioni, et trovandole fuori di quelle paghino la pena sopradta come gli altri, et chi accusarà con giuramento habbia la quarta parte; et se le sopradte bestie fussero trovate per l'officiale quando sia alli danni dati, le possa rimenare, et non le renda se prima non habbia il padrone pagata la pena, et il giudice non facendola pagare, si metta à conto del suo salario, da applicarsi alla Communità. Et quando l'officiale fusse impedito dalli padroni, acciò non le menasse cadi in pena di libbre cinque di denari per ciascuna volta.

Che le bestie non vadino senza pastore per il piano.

150 Item statuimo, et ordinamo, che nessuno di qualsivoglia conditione ardisca mandar le bestie senza pastore per il piano di questa terra sotto pena di pagare per qualsivoglia bestia grossa soldi doi di denari, et per ciascuna volta; et per qualsivoglia bestia piccola un soldo per ciascuna volta; et non s'intenda del mese d'agosto, o di settembre, et essendo trovate a far danno lo paghino conforme allo statuto.

Che il Giudice non proceda sopra l'accuse fatte ne' prati senza licenza del Padrone.

151 Item statuimo, et ordinamo, che il Giudice non proceda sopra le accuse de danni dati ne' prati non soliti a falciarsi, nemmeno ne' prati falciati senza licenza de' padroni sotto pena di soldi venti de denari per ciascuna volta, non ostante qualsivoglia altro capitolo.

Che il Giudice possa cassar la pena della quarta parte, e come possino cassarla i Priori.

152 Item statuimo, et ordinamo che il Giudice possi cassar la quarta parte di tutte le accuse, inquisitioni, et inventioni della pena del danno dato, nella quale qualch'uno è condannato in qualsivoglia statuto del danno dato, et non le sia concesso eccedere à maggior gratia sotto pena di un fiorino per ciascun contrafaciente, et per ciascuna volta; et quando eccede la detta quarta parte la cancellatione, o cassatione sia nulla come se non fusse fatta. Et similmente se il Capo Priore volesse far gratia delle pene che si applicano alla Communità possa farle sino alla quarta parte col consenso del giudice, et di suoi compagni, et non altrimente.

Che il Giudice non possa cassar l'accuse se non è concordata la parte.

153 Item statuimo, et ordinamo che il giudice non possa in modo alcuno cassare qualsivoglia accusa de danni dati se prima non è concordata la parte, et altramente cassandola paghi al dannificato il danno ricevuto del suo salario. Et similmente li Sindicatori non possino cassare il sopradetto danno, se prima non è

concordata la parte, e quietata come è detto di sopra, ma determinino, che il dannificato sia soddisfatto; altrimenti s'intendano non casse in modo alcuno.

Che il Giudice non possa gratiar alcuno ne' danni dati senza il Conseglio.

154 Item statuimo, et ordinamo, che il giudice non possa in modo alcuno far gratie ne' danni dati nelle pene senza espressa licenza del general conseglio; et per far tal gratia basti uno di detti conseglii generali, a quali non siano quelli, che debbano gratiarsi: et se non è venduto il danno dato, si chiami il camorlengo, et si faccino le bollette delli delinquenti, et della lor pena à anno per anno, se si faranno le reinventrie nel termine prefisso nello statuto, altrimenti non si ammettino. Et il camorlengo tenga diligentemente le bollette della entrata a presso di se, et a petitione del capo Priore, et compagni renda conto dell'amministratione del suo offitio, et il giudice sia tenuto far le dette bollette; Et trovandosi, che il Commissario habbia fatto gratia alcuna senza licenza del detto conseglio al modo, et forma come di sopra, paghi di pena libre cinque del suo salario da ritenersi nel suo sindicato.

Che il danno dato si possa dimandare in termine di un'anno, et non più oltra.

155 Item statuimo, et ordinamo, che ciascuna persona, che personalmente, o con bestiame di qualsivoglia sorte darà danno, stimato che sarà il danno dalli stimatori deputati dal Commune, overo per huomini deputati dalle parti; il dannificato la possi dimandar de facto, quando quel tale non la pagasse, et non riscotendola in termine d'un'anno non possi più dimandarla.

Di quanta pena possa far gratia il Giudice da amettersi dalli Sindicatori.

156 Item statuimo, et ordinamo, che li sindicatori del Commissario, o Vicario ò Giudice non amettino à farle gratie delle accuse à maggior quantità, che della metà della pena, quando però saranno fatte le inquisitioni, et inventioni dalle accuse de detti danni, nella qual pena venga condannato il dannificante per la forma di qualch'uno di questi statuti; et facendo altramente la gratia non s'intenda fatta, et i detti sindicatori

in nessun modo l'ammettino; et tutto questo osservi mediante il giuramento, et facci ancora osservarlo.

Che il Giudice habbia la quarta parte del danno nelle inventioni da lui fatte.

157. Item statuimo, et ordinamo acciò più facilmente si truovino i dannificanti, et si risarciscano i danni; che il giudice, commissario, ò Vicario sia tenuto per mero offitio suo ricercare egli medesimo per tutti li danni dati; o personalmente, o con bestie, et punire, e condannare li colpevoli nella pena tassata nelli statuti; et per la sua fatica habbi la quarta parte di quelle pene de danni dati ritrovati per lui; se però se faranno pagar da lui. Et quando detti danni saranno trovati per li guardiani, habbino per loro la terza parte delle pene.

Che il Giudice per qualsivoglia licenza computandoci la essecutione non facci pagar più che sei bolognini.

158. Item statuimo, et ordinamo che il giudice per qualsivoglia licenza, comprendendoci la essecutione non facci pagare più di bolognini sei per sino alla quantità di fiorini trenta, et da lì in su quatrini tre per fiorino; sotto pena di soldi trenta per ciascuna volta, che contrafarà da pigliarsi del suo salario: Et questo statuto non s'intenda delli danni dati, delle colte, de fuochi, et altre collette, che potessero imporsi per l'avvenire, per la Communità, et di queste non si paglii più che quatrini sette in tutto, et per tutto per ogni essecutione.

Come debba mandarsi a bando il pegno, e in quanto tempo possa riscuotersi.

159. Item statuimo, et ordinamo, che quando il giudice haverà fatto fare la essecutione non possa mandar à bando il pegno finche non sono passati dieci giorni, et da un bando all'altro si sia di spatio trè giorni; et stabilito il bando habbia il padrone tempo da poterlo riscuotere quindeci giorni; et contrafacendo il giudice paghi di pena soldi trenta del suo salario; et a questi pegni non si possono offerire i forastieri in nessun modo.

Che ciascuno possa renuntiare alle accuse, denuntie, et inventioni.

160. Item statuimo, et ordinamo, che ciascuno possa renuntia=

ni alle accuse, denuntie, et inventioni in qualsivoglia modo fatte, et il delinquente havendo concordata la parte non sia astretto a pagar altro, che la cassatura al giudice, che è di soldi quattro di denari; et il dannifiato habbia tempo di renuntiare qualsivoglia accusa, quindeci giorni almeno.

Che pena debbano pagar quelli da Costacciaro facendo danno nel distretto di questa nostra Terra di Sigillo. Et che pena debbano pagar questi nostri facendo danno nel distretto di Costacciaro.

161 Item statuimo, et ordinamo, che se qualcuno da Costacciaro darà danno nel grano, o ne' prati di questa nostra Terra, paghi di pena per qualsivoglia bestia grossa bolognini doi, et per qualsivoglia bestia minuta denari sei. Simil pena paghino gli huomini di questa Terra se daranno nel grano danno, o ne' prati del Territorio di Costacciaro. Item se qualch'uno da Costacciaro darà danno nelle Terre bandite, overo custodite paghi di pena per qualsivoglia bestia grossa un bolognino, et per qualsivoglia bestia minuta denari sei. Simil pena paghino gli huomini di questa Terra se daranno danno nelle Terre bandite, overo custodite nel Territorio di Costacciaro. Item che a nessuno da Costacciaro sia lecito far pasturare le bestie alla Chiusura, et nelle maggese del monte di questa Terra, sotto pena di un bolognino per qualsivoglia bestia grossa, et per qualsivoglia bestia minuta denari sei, et questo s'intenda avanti il mese d'Agosto. Item quando alcuno, sì da Costacciaro, come da Sigillo sarà stato dannificato, et il dannificante non si truovi da altri, se non dal Padrone, sia lecito al Padrone accusarlo con giuramento nella corte, dove è il dannificante, et si creda al suo giuramento sino alla quantità di bolognini dieci; et paghi il danno conforme alla stima da farsi dalli stimatori di quel Commune ove sarà stato fatto il danno. Et se il danno si farà di notte si raddoppij la pena. Item se il danno dato dagli huomini di ciascun di questi luoghi si ricusa pagarsi la pena dal dannificante, i Priori di quel luogo ove sarà fatto il danno debbano solamente esigere dette pene, et far risarcire il danno ad instanza di quello che legitimamente dimanda.

Nota che questi sono capitoli da osservarsi per rigore delle

conventioni fatte fra l'una, et l'altra parte, come ne appare publico instromento per mano di Ser Fabio Timoteli da Gubbio Not.° publico, et Giudice ordinario, et a quel tempo Capitano del sopradetto Castello di Costacciaro, per commissione del Sindico, et Massari del soprad.to luogo sotto 28 di Maggio 1583.

162° Item Statuimo, et ordinamo che tutte le liti, questioni, et cause civili che vertono tra huomini, et habbitanti in Sigillo, ò suo territorio di qualsivoglia grado, ò conditione fussero di qualsivoglia quantità ò qualità, che dette liti, questioni, et cause fussero nella prima instanza debbano esser viste, conosciute, decise, et terminate dal Commissario, ò Podestà di detto luogo, et non altrove, et chi contrafacesse quell'atti siano ipso nulli, et non meritino essecutione alcuna. Statuendo anco che detto Commissario, ò Podestà per la forza, et vigor del presente Statuto possa interpor decreti in qualsivoglia instrumento, ò contratto di tutele, cure, aditione d'heredità, vendite, alienationi, donationi, mandati, transattioni, et in qualsivoglia altro contratto nominato, ò inominato di minori pupilli, et donne, et di qualsivoglia altra persona, intervenendosi però doi di più prossimi parenti, et in difetto di quelli doi de vicini, ò benevoli di quelle donne, pupilli, ò minori, per li quali s'interpone il decreto, et detto Commissario, ò Podestà non possa pigliare per detto decreto che cinque baiocchi di denari, et non più, ancorchè fussero più decreti, ò persone in un medesimo instromento, et contrafacendo sia tenuto nel Sindicato alla restitutione statuendo anco per toglier via ogni ingiustitia che detto Commissario, ò Podestà non possa ricever liste, nè crediti di nessuna sorte per alcuno, nè servar termini se non con la presenza d'una delle parti ò loro procuratori, et contrafacendo caschi in pena di soldi cento de denari d'applicarsi alla d.ta Commun.tà, et da ritenergeli nel suo salario, et quell'atto, ò termine servato ipso facto nullo, et anco sia tenuto detto Commissario del suo proprio a pagar quello, che riscotesse per altri: come anco non intenda nessuno doi volte il giorno in una medesima causa, et contrafacendo oltre la nullità dell'atto, sia tenuto come di sopra. Volendo, et statuendo anco che detto Commissario, ò Podestà non possa rela-

marsi nè appellarsi dalla sentenza del suo sindicato, et appellandosi non sia inteso sin tanto che non haverà effettualmente di contanti rifatto, et deposto appresso il Camerlengo della Communità quel tanto che da' suoi Sindicatori è stato giudicato, ò condannato, nè percio vaglia inhibitione alcuna se non haverà osservato quanto di sopra. Volendo anco che sia tenuto, et obligato ad esaminar quelli che dalle Corti Criminali di Perugia per sua informatione li venisse ordinato che s'esaminassero senza speranza di premio, ò mercede alcuna.

163 Et per tor via ogni confusione, et disordine che nascer potesse aggiungendo, et dechiarando il cap.lo di sopra nel presente Statuto al n.° 1.° statuimo, et ordinamo che nessuna persona di qual si voglia grado, ò condittione che sia, ardisca, ò presuma andare al conseglio g.le, o secreto se non è del numero di consiglieri, quali debbano essere del numero di cinquanta de quali debba essere il capo Priore, ò primo Console, et il secondo, ma l'altri tre consoli, ò Priori possono essere altri, che non fussero di conseglio, quali habbino attorità durante il loro offitio di votar come l'altri consiglieri; ma morendo nessuno de detti conseglieri, ogni volta che si farà il nuovo regimento, o bussolo debbano quelli bussolanti rimetter quei conseglieri che fussero morti. Volendo anco che detti conseglieri che s'eleggeranno, overo che si porranno in luogo di quei morti non siano minori di venticinque anni et che detti bussolanti siano del detto conseglio, et eletti a' bussola, et fava canonicamente cioè per doi terzi, et tutto quello che sarà resoluto canonicamente come di sopra dal detto conseglio astringa ogn'uno, nè contro di esso si possa opporre mai eccettione alcuna, che non sia confirmato dal superiore, nè d'altri, ma chi contrafarà non sia inteso ne gli si suffraghi la sua cavillatione.

164 Item Statuimo, et ordinamo che s'alcuno darà danno con bestia grossa, capra, cavallo, mulo, asino, bove, nelli prati dalle Kal. d'aprile sino al falciato caschi in pena di giorno doi giulij per ciascuna bestia, et ciascuna volta, et di notte

quattro giulij, et dalli quindici d'Agosto sino alle Kal. di Novembre la suddetta pena, et dalle Kal. di Novembre sino a tutto Decembre niente, eccetto però di quelli che si bandiranno, o saranno divisi la metà della suddetta pena, et d'indi poi niente.

165. Item Statuimo, et ordinamo che nessuno terrazzano, ò forastiero che volesse vender robbe commestibili nella Terra di Sigillo, ò suo Territorio non le possa vendere senza la tassa da darsi dalli Grascieri, la quale sia tenuto tenerla nel luogo dove venderà la robba, et vendendola senza la detta tassa caschi in pena di soldi cento per ciascuna cosa che vendesse senza la tassa, et ciascuna volta, ordinando che à questa tassa non siano sottoposti frutti di sorte alcuna, ma pane, vino, olio, carne salata, formaggio, salumi d'ogni sorte, et tenendosi la detta tassa non possino esser molestati da nessuno per tal contratto, dando però il giusto peso, et mesura che in tal caso caschi la pena in scudi venti cinque d'applicarsi un quarto all'accusatore, un'altro all'esequutore, un'altro alla detta comunità, et l'altro alla R. Cam. Ap. ò a luoghi pij.

166. Et perche dalla Rub. dell'elettione del Mastro di scuola nel presente Statuto ben spesso potria nascer scandalo, ò inimicitia, ch'altri per rimuovere il mastro di scuola posto da loro antecessori lo revocaranno, per toglier via questo inconveniente, et obviare a disordini, et inimicitie statuimo, et ordinamo che l'elettione di detto Mastro di scola si debba fare dal Conseglio generale, et non altrimente con il solito salario, et il simile s'osservi nell'elettione di Medico, Chierurico, et Cancelliero, quali mai si possino partire dal luogo, ò suo Territorio senza licenza da darseli dal capo Console, o Priore et secondo, et stando fuori doi giorni senza la detta licenza s'intendino licentiati, et cassi dal loro offitio, ne possino essere eletti à quello per tre anni. Ma il Camerlengo si debba eleggere dalli Imbossolanti, che pro tempore s'eleggeranno, et non altrimente, con la provisione, ò salario, che parerà al conseglio, et s'alcuno sarà eletto al detto offitio di Camerlengo, o vero ad altri offitij, che non volesse accettare sia privo di voce attiva, et passiva non

solo al detto carico, mà ad ogni altro, che desse la Communità, mentre s'ivera, nemeno possi esser consigliero, et se fusse sia casso, et il detto camerlengo si possa eleggere di quelli, che non fussero conseglieri.

167. Et perche il mandare Ambasciatori è prohibito conforme alla bolla de bono Regimine, et il salario che si dà è mediocre, statuimo, ordinamo, et aggiungemo alla Rubrica 30 nel presente Statuto, che li Ambasciatori, che pro tempore si mandaranno con le requisite licenze quello, che riceveranno oltre il salario della Comtà siano tenuti a farlo buono, et non altrimente.

168. Item Statuimo, et ordinamo, che quabsisoglia essequutore si sia che esseguirà mandati essecutivi civili nella terra di Sigillo, ò suo territorio debba osservare le prti tasse, et non altrimente, senza speranza d'esser pagato delle miglia come loro fanno, et di quella essequutione, che riceveranno farne ricevuta, che non volendola fare, il Comissario, ò Podestà li possa inhibir l'essequutione, qual tassa di mercede habbia luogo anco nei mandati rilassati in Roma, ò per cose Camerali, ò debiti camerali, et nei giorni di mercato, ò fiera non si possi fare essequutione, ò represaglia alcuna, et facendosi sia nulla ipso facto.

Per esecutione civile sino alla somma del debbito di scudi cinque habbia l'essequutore mezzo grosso, et non più tra lui et il balio.

Da cinque scudi sino alla somma di scudi venticinque habbia come di sopra bol: dieci di moneta.

Da scudi venticinque in sù habbia l'essequutore in tutto un baiocco per scudo.

Per represaglie, et essequutioni, che si fanno contro le communità ad instanza d'esattori camerali, ò loro sostituti, ò cavalcanti

habbiano li esequutori come di sotto.

Sino a scudi cinquanta di debbito mezzo scudo d'essecutione.

Dalli cinquanta scudi sino a cento cinquanta uno scudo d'essecutione.

Dalli centocinquanta in su sino a qualsivoglia somma habbiano scudi doi di esecutione.

Per mandati et licenze, che si rilassano per somme incerte come pigliar posesi, di sgombrar case, liberar alcuni da sicurtà, et cose simili gli essecutori non possino pigliar essecutione regolata dal valore della cosa conforme alla tassa predetta, ma solo possano pigliar quanto sarà tassato dalli Giudici, che li rilassano a quali si mette in consideratione che sendo simili mandati più presto per gravamenti dei rei, che per altro debbano sempre tassarli molto manco delli atori, et non si possa passar mai mezzo scudo.

Si prohibisce che non sia lecito alli esecutori d'entrare in casa d'alcuno à far pegni senza la presenza del balio, ò di dui testimonj, come anco non possino pigliare in essecutione robbe di donne, nè ferri di arati, nè meno possino pigliar nessuno per causa civile, che stesse in casa, in bottega, nè meno di notte da una Ave Maria sino à quella del giorno.

Le sopradette tasse non suffraghino al Commissario, ò podestà del luogo, mà dando il Commissario, ò Podestà la licenza lui non debba havere altro che trè baiocchi in tutto.

Dechiarando che s'alcuno contrafarrà al presente capitolo sia ipso facto privo dell'offitio, nè mai più possa essercitar detto officio in detto luogo.

169. Item Statuimo, et ordinamo, che li priori, o consoli, che pro tempore saranno, debbano mettere in essecutione il presente Statuto nel p.° conseglio eleggere quattro huomini ch'assieme con essi priori debbano eleggere li conseglieri del numero sudetto. Dechiarando ch'ogni volta morisse alcuno consigliero ha=

sendo figli dell'età di anni venticinque, quello privatto deb-
ba esser posto dalli priori, et deputati, ò da deputarsi in luogo
di suo padre morto, ma non essendo d'età nella p.a vacanza simi-
le ch'occorresse, che il morto non havesse figliolo si debba dar a
quello che gli è morto il padre, o avo p.a essendo pervenuto alla
detta età.

170. Item statuimo, et ordinamo che nessuno per la venire
possa in causa di danni accusar nessuna persona che l'haves-
se dato danno, in alcuni luoghi ch'avanti il nostro commissario,
ò podestà, nè per via d'accuse, inventioni, ò inquisitioni, et
facendo altrimenti caschi in pena l'accusante in pena di uno
scudo d'applicarsi la metà alla communità, l'altra metà al
commissario, ò podestà, et conduttore del danno dato senza spe-
ranza di remissione alcuna, et se il commissario, o Podestà cas-
sarà accuse, inventioni, ò inquisitioni senza la concordia della
parte patiente debba esser condannato nel suo sindicato nel-
li suffragii ch'ha riservato il danno al patiente, ma ne debba
mostrar fede, et sia anco condannato alla restitutione della
pena che perciò havesse esatta, e non altrimente.

171. Item statuimo, et ordinamo che tutto quello che non
fosse statuito nel presente statuto si possa valer dello statu-
to di Perugia, ò constitutione della Marca, et mancando
questi dalla Legge commune, et constitutioni Apostoliche.

Tabula Statutorum

Rubriche		Carte
1°	Che nessuno faccia segno aluno nell'i margine di questo Volume.	4
2°	Che li Priori nel'ingresso dell'offitio debbano pigliare il giuramento.	4
3°	Che il Commissario Vicario o Giudice non prohibisca al Capo priore, o compagni di potersi congregare insieme.	5
4°	Che al Commissario o Vicario non se gli possi accrescer provisione, o farle donativo dal Capo priore, e compagni.	5
5°	Che il Capo priore, e compagni faccino leggere ogni sei mesi l'entrata, e l'uscita del Comune.	6
6°	Quando i Priori debbano congregarsi insieme nel Palazzo.	6
7°	Che nessuno vada al Consiglio se non chiamato, e di che età debbano essere et di quanto numero.	6
8°	Che niuno parli o arenghi fuori delle proposte.	7
9°	Delle feste che debbano guardarsi da tutto il Popolo, e l'offerte che si fanno in tutto l'Anno.	8
10°	Quello si tratta in Consiglio come s'intenda deliberato.	9
11°	Che i Priori non possino ricevere i forastieri per terrieri senza il Consiglio Generale.	9
12°	Che nessuno possa havere offitio in questa Terra, se non vi ha habitato 30 anni.	9
13°	Delle parti che si fanno del monte.	9
14°	Che niuno habbia più d'una parte nel monte per cavar la pietra	10
15°	Che nella montagna seminata non vi si mettino Bestie.	10
16°	Che i campi venduti et comprati si levino et si ponghino al Catasto, et che mercede si dia.	10
17°	Che si debba dar il passo da Vicini ne' campi.	11
18°	Che in questa nostra Terra si facci il mercato, et quando et chi si possi far mercantia.	11
19°	Del Macellajo, et suo offitio.	11
20°	Che niuna persona infetta habiti questa nostra Terra, o suo Territorio.	12
21°	Delli Fornari et loro osservanze.	12
22°	Che li Priori possino dar licenza di tagliar le legne da edifitio nelle selve del comune, e come.	12
23°	Elettione del maestro di scola.	13
24°	Elettione del Medico, cerusico, Compagno Camelliero.	13
25°	Elettione del Camorlengo.	14
26°	Elettione delli Stimatori.	14
27°	Elettione dei Maestri di strade.	14
28°	Della larghezza delle strade, e che debbano racconciarsi.	15
29°	Elettione delle Guardie del monte.	16
30°	Elettione delli Ambasciatori, et loro offitio.	17
31°	Elettione di Portinari.	17
32°	Elettione del Balio.	17
33°	Che il Balio fra cinque giorni dia la tenuta.	18
34°	In quanto tempo debba riscuotersi la tenuta.	18
35°	Che le tenute legitimamente date si difendano dal Giudice.	19
36°	Che si faccino le refidanze quando si pagano i debiti.	19
37°	Che il venditore defenda la cosa venduta.	20
38°	Che sia lecito al Venditore tener la cosa venduta sin che sarà pagato.	20
39°	Che tutte le biade si rimettano nella Terra.	21
40°	A chi debbano applicarsi le sopradette pene.	21
41°	Elettione del Commissario Vicario, o Giudice, e del suo salario e che cosa deve fare nel suo offitio.	21
42°	Che non tenga le chiave delle porte, ne meno il sigillo.	22
43°	Che quando si parte lasci il sostituto.	22
44°	Che il Giudice dia il sapiente a chi lo dimanda.	23
45°	Del benefitio della confessione, e pagamento.	23
46°	Che il Giudice faccia l'esecuttione delle colte, e delle condannationi.	24
47°	Che il Giudice non metta a partito, ne giuramento ne' danni dati.	24
48°	Che il Commissario non possa spendere per il Comune.	24
49°	Che il Commissario, o sua fameglia non faci, ne tenghi pegni.	25
50°	Che il Giudice riceva il consultore da chi gli lo da.	25
51°	Che il Capo Priore, e compagni si faccino dare la copia dal Commissario delli rogiti, ove è qualche mentione del Giudice per debiti del Comune.	26
52°	Che il Giudice risieda doi volte al giorno al banco.	26
53°	Quando dal Giudice si debbano far imporre le colte.	26
54°	Che nelle liti pertinenti alle Chiese si proceda sommariamente.	26
55°	Che il Giudice non contradica ad alcuno che non vadi avanti a lui.	27
56°	Che in qualunque causa si dia termine tre giorni.	27
57°	Che non sia arbitro nelle liti il Giudice.	27
58°	Che il Giudice scriva tutti gli atti, et scritture del Comune senza premio.	27
59°	Che non mandi alcuno ne' confini.	28
60°	Che riceva tutte le accuse.	28
61°	Che non scriva di sua mano le accuse.	28
62°	Che pagamento debba ricevere nelle cause civili.	28
63°	Che proceda contro i delinquenti per via ordinaria.	29
64°	Che dia la copia degli atti.	30
65°	In quanto tempo debba terminarsi il Processo.	30
66°	Quando si mettano i denari nel ceppo del Comune vi siano presenti doi testimonj.	31
67°	Che il Giudice rassegni i libri quattro giorni avanti l'uscita del suo offitio.	31

Rubriche		Carte
68°	Del Salario da darsi all'Avvocato.	31
69°	Del Sindacato Commissario, Vicario, Podestà, o Giudice	32
70°	Quando non si debba sonar la campana a martello.	33
	Ordine della ragione	
71°	Come debbano costringersi li Debitori.	34
72°	Che l'eccettione perentoria non impedisca la contestatione della lite.	35
73°	Della petitione della cosa immobile.	35
74°	Della petitione della cosa mobile	36
75°	Che se il reo non compare, l'attore lo facci citare di nuovo a sue spese.	37
76°	Che giurando l'attore sola constretto il reo a pagare.	37
77°	Chi opponerse non essere stato citato.	37
78°	Che il giudice facci pagar la pena al chi cita più d'una volta, et poi non agita le sue ragioni	37
79°	In qual causa si proceda sommariamente.	38
80°	Se si oppone eccettione contro il mandato, et non si provi, si condanni l'opponente nelle spese, et si proceda nella causa.	38
81°	Che la poliza habbia forza di confessione	39
82°	Come il Giudice possa far il sequestro.	39
83°	Nelle denuntie fatte ingiustamente il denuntiante paghi le spese.	39
84°	Che niuno s'astringhi nel Palazzo del Comune dando la sicurtà	40
85°	Che niuno pigli cessione de Forastieri contro quelli della Terra	40

Rubrica		Carte
86°	Che nessun nobile riceva cessione alcuna contro quelli di questa nostra Terra.	40
87°	Chi soddisfacella quinta parte del debito nelle condannationi se gli scancelli l'accusa.	41
88°	Come debba procedersi alla divisione della cosa comune.	41
89°	Delli muri comuni chiaviche, et simili altre cose.	41
90°	Che gli arbitrj et lodi et gli instrumenti pubblici si mandi all'essecuttione.	42
91°	Che non si muova la lite a quelli, che hanno posseduto per spatio di trent'anni.	42
92°	Che non corra termine alli Clientoli in absenza delli procuratori per servitio della communità.	43
93°	Che le Donne possono essere convenute in giuditio.	43
94°	Delle liti che versano fra li congiunti.	43
95°	Che il compromesso non duri più di quattro mesi.	44
96°	Come il minor di venticinque anni si possa obligare.	44
97°	Che nessuna Donna maritata possa obbligarsi senza il consenso del Marito.	44
98°	Che il marito dopo la morte della moglie habbia il terzo della dote.	45
99°	Che nissun pazzo che non ha lucidi intervalli possa contrattare.	45
100°	Che quello che fa la sicurtà over l'obligo di conservare qualch'uno sia constretto a conservarlo.	46
101°	Quando saranno piegati i termini nelle posessioni si constrengano le Parti	47
102°	Che a quelli che sono obligati i beni delli banditi gli siano dati	47
103°	Chi domanda cosa alcuna de Banditi la dimandi avanti al Giudice.	47
104°	Delli Giorni feriati	47
	Offitio dè Maestri di Strade.	

Rubriche		Carte
105°	Che non comportino si sputi, o batti brutture nel pozzo del Comune, nemeno nel Palazzo Pretorio, o Piazza.	48
106°	Che non comportino si faccino le troscie per questa nostra Terra.	49
107°	Della pena di chi fa le brutture d'appresso le porte della Terra e che ingombra la muraglia.	49
	Rubriche dè danni dati	
108°	Che niuno coglia passaggio dalla Villa di Ponte spiano in quà, e sua pena.	50
109°	Della pena di chi amazza polli, et percuote le altrui bestie.	50
110°	Della pena di chi piglia in posessione d'altri.	50
111°	Della pena di chi turbarà la posessione altrui.	50
112°	Della pena di chi piglia le cose publiche della Comunità.	51
113°	Della pena di chi non farà l'horto.	51
114°	Della pena di chi tiene le bestie la notte fuori di Casa, e de Cani sciolti.	51
115°	Che le bestie ritrovate nella posessione del Padrone si possino menar alla Corte.	52
116°	Della pena di chi manda le bestie alli fini in certi tempi.	52
117°	Degli arbori che sono sopra l'altrui posessioni come debbano stare.	53
118°	Della pena di chi mette fuoco.	53
119°	Della pena di chi vende con misure non giuste grano, vino, olio biade, ed altre cose.	53
120°	Della pena di chi vendemmia avanti il tempo.	54
121°	Della pena di chi farà il carbone nel monte, toppe, catine, o cagliesi.	54
122°	Della pena di chi farà danno nelle selve della communità.	54
123°	Delle pene delli forastieri, che pasturano nel monte, e nel piano.	55

75

Rubª		Carte
124°	Della pena di chi da danno nelle maese, et so pasture e grani.	56
125°	Che quelle Bestie che sarlanno trovate vicino al danno dato siano tenute.	56
126°	Della pena di chi da danno nel sodo, overo arborate.	56
127°	Della pena di chi farà danno personalmente.	56
128°	Della pena di chi lascia andar i porci fuori della Terra.	57
129°	Della pena di chi molestarà qualcuno nelle pasture.	57
130°	Che il dannificato possa accusare.	57
131°	Della pena di chi dannifica il fosso della Commune.	58
132°	Della pena degli inobedienti al Commissario et alli Priori.	58
133°	Della pena di quelli che parlano contro la Communità.	58
134°	Della pena di chi dice parole ingiuriose al Capo Priore et a suoi Compagni.	58
135°	Della pena di chi fà vendar scomuniche.	59
136°	Della pena di chi mette la calcina nei fiumi.	59
137°	Della pena di chi alibra che non serve al commune.	59
138°	Che i lavoratori paghino le colte per li padroni, se non le pagano loro.	59
139°	Che la pena del danno fatto di notte si raddoppj.	59
140°	Della pena di chi piglia la pietra della muraglia.	60
141°	Della pena di chi ritoglie la tenuta data per il Balio per forza.	60
142°	Della pena di chi ripigliarà il pegno per forza al Balio.	60
143°	Come si procedà da simile simile.	60

Rub.ª		Carte
144°	Della pena di chi deve pagar il Commissario o sua famiglia.	61
145°	Della pena delli biastemmatori.	61
146°	Della pena di quelli che fanno le pertiche et pali per la vigna nel monte a certi tempi.	61
147°	Della pena di chi svia l'aque dal suo corso.	62
148°	Della pena di quelli che tagliano o cavano arbori da frutto.	62
149°	Che sorte di bestie debbano star nel piano.	62
150°	Che le bestie non vadino senza pastor per il piano.	63
151°	Che il giudice non proceda sopra l'accuse fatte ne' prati senza licenza del Padrone.	63
152°	Che il Giudice possa cassar le accuse se non è concordata la parte in rispetto la pena.	63
153°	Che il giudice non possa cassar le accuse se non è concordata la parte.	63
154°	Che il giudice non possa gratiar alcuno ne' danni dati senza il Conseglio.	64
155°	Che il danno dato si possa dimandare in termine di un'anno, et non più oltre.	64
156°	Di quanta pena possi far gratia il Giudice da rimettersi dalli Sindacatorj.	64
157°	Che il Giudice habbia la quarta parte del danno nelle inventioni da lui fatte.	65
158°	Che il Giudice per qualsivoglia licenza computandoci l'esecuttione non faci pagar più che sei bolognini.	65
159°	Come debba mandarsi a bando il pegno et in quanto tempo possa rinuotersi.	65

Rub.ª		Carte
160°	Che ciascuno possa renuntiare l'altre accuse denuntie, et inventioni.	65
161°	Che pena debba-	
162°	no pagar quelli	
163°	da Cortacciaro fa-	
164°	cendo danno nel	
165°	Distretto di ques-	
166°	ta nostra Terra	
167°	di Sigillo, et che pe-	
168°	na debbano pagar	
169°	questi nostri fa-	
170°	cendo danno nel	
171	Distretto di Cortacciaro.	66

Finis

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTEC

31/21/

ARCHIV
R
BIBL